

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1877

## LX.

## TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1877

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CRISPI.

**SOMMARIO.** *Congedi.* — *Istanze del relatore Mussi Giuseppe perchè la discussione della legge sulle incompatibilità parlamentari non venga più interrotta* — *Il ministro per l'interno vi si associa.* — *Seguito della discussione* — *Il deputato Pierantoni svolge i suoi emendamenti all'articolo 1.* — *Il deputato Biancheri scrive non potere far parte della Giunta per la riforma del regolamento della Camera.* — *Il relatore Mussi Giuseppe discorre in difesa dell'articolo 1 della Giunta, concordato col Ministero, respingendo tutti gli emendamenti* — *Il deputato Maurigi, della Giunta, accenna le modificazioni introdotte, d'accordo col Ministero, nell'articolo* — *Considerazioni del deputato Minghetti* — *Il ministro per l'interno ed il deputato Varè gli rispondono e svolgono osservazioni sugli emendamenti* — *Emendamento svolto dal deputato Corte* — *Opposizioni del ministro per l'interno* — *Emendamenti svolti dai deputati Cancellieri, Canzi, Morpurgo e Bertani Agostino* — *Opposizione ad essi del ministro per l'interno e del relatore Mussi Giuseppe* — *Spiegazioni del deputato Canzi* — *Reiezione dei diversi emendamenti, ad eccezione di quello del deputato Di Rudinì e di altro del deputato Pierantoni, che sono approvati* — *Approvazione dei diversi paragrafi, e quindi dell'intero articolo 1.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.)

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Mussi sull'ordine della discussione.

**MUSSI GIUSEPPE, relatore.** Non vorrei fare una proposta formale, ma pregherei vivamente la Camera di volersi compiacere d'ordinare che la discussione del disegno di legge relativo alle incompatibilità parlamentari non sia più interrotta da interrogazioni, interpellanze ed altri disegni di legge.

Una discussione che proceda nel modo che si è seguito in questi ultimi giorni, riesce singolarmente spezzata e affatto incomoda. L'attenzione dei deputati è continuamente distratta dal tema che debbono studiare. Comprendo una discussione matura, lunga, minutissima d'un disegno di legge che limita i diritti dei cittadini, ma desidererei, appunto perchè la discussione stessa possa essere efficace, che l'attenzione della Camera non sia continuamente distratta.

Io comprendo tutto l'utile effetto che si raggiunge mediante le interrogazioni ed interpellanze.

I deputati fanno dei bellissimi discorsi, gli onorevoli ministri dicono che vedranno, che studieranno e che poi faranno quel che potranno (*Si ride*); il deputato si dichiara soddisfatto o non soddisfatto, ma dopo bisogna che si accontenti, e dice il proverbio: chi è contento, gode. (*ilarità*)

Io non voglio punto diminuire l'efficacia di questo potentissimo sistema di controllo parlamentare, ma, nel caso presente, pregherei la Camera a volere ordinare che tutte le interrogazioni ed interpellanze siano rimandate a quando la discussione della legge sarà pienamente esaurita.

Io non faccio una proposta formale, faccio solo una calda raccomandazione alla Camera.

**NICOTERA, ministro per l'interno.** Ringrazio l'elegante relatore della preghiera che rivolge alla Camera, e da parte mia non ho che ad associarmi con piacere alla sua raccomandazione.

Per verità è a desiderarsi, nell'interesse del Governo e della Camera, che la discussione di questa

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1877

legge non venga maggiormente ritardata; quindi spero che la Camera accoglierà la preghiera dell'egregio relatore, che non esito a fare mia.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro e la Commissione sanno meglio di me che all'ordine del giorno non c'è alcuna interrogazione.

Del resto, non si deve fare alcuna imputazione alla Camera, se ieri furono svolte alcune interrogazioni, interrompendo in tal modo la discussione generale (non quella degli articoli) della legge sulle incompatibilità parlamentari.

Il nostro sistema è stato sempre di non interrompere la discussione degli articoli. Ora questa comincia oggi, quindi si assicuri l'onorevole Mussi che essa non sarà interrotta, finchè non saremo venuti allo scrutinio segreto. (*Benissimo!*)

**MUSSI GIUSEPPE, relatore.** Con la mia raccomandazione, io non ho inteso di fare alcuna rimprovero all'onorevole presidente.

**PRESIDENTE.** Il presidente personalmente non ci entra per nulla; esso non fa che eseguire gli ordini della Camera.

**MUSSI GIUSEPPE, relatore.** Solo mi premeva che questa discussione non venisse ritardata; ben inteso che, per quanto si riferisce alla convalidazione delle elezioni, io non chiedo che si introduca alcuna variazione al sistema finora seguito.

**PRESIDENTE.** Su ciò non c'è questione.

Chiedono un congedo, per ragioni di salute: l'onorevole Marolda-Petilli, di un mese; l'onorevole Viacava, di 20 giorni; l'onorevole Fratellini, di 5. Per affari domestici: l'onorevole Cefali, di un mese; l'onorevole Nobili, di 8 giorni.

Se non si fa opposizione, questi congedi s'intenderanno accordati.

(Sono accordati.)

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SULLE INCOMPATIBILITÀ PARLAMENTARI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sulle incompatibilità parlamentari.

Si dà lettura dell'articolo 1.

**PISSAVINI, segretario. (Legge)**

« Art. 1. All'articolo 97 della legge elettorale 17 dicembre 1860 vengono sostituiti i seguenti:

« Art. 97. Non sono eleggibili i funzionari ed impiegati regi, aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato, anche quando siano investiti solamente di incarico provvisorio o temporaneo, ad eccezione:

« 1° dei ministri segretari di Stato;

« 2° del presidente e presidenti di sezione del Consiglio di Stato;

« 3° dei consiglieri di Stato;

« 4° dei primi presidenti e presidenti di sezione delle Corti di cassazione e delle Corti d'appello e dei consiglieri delle Corti di cassazione;

« 5° dei segretari generali dei Ministeri;

« 6° degli ufficiali generali di terra e di mare, i quali però non possono essere eletti nei distretti elettorali sui quali esercitano un comando;

« 7° dei professori ordinari delle regie Università, o degli altri pubblici istituti, nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici, quantunque membri del Consiglio superiore del Ministero dell'istruzione pubblica.

« Art. 97 bis. Non sono eleggibili i concessionari o subconcessionari, i direttori o partecipanti all'amministrazione, i costruttori ed i retribuiti, per qualsivoglia titolo, da una società od impresa sovvenuta in qualsivoglia modo, ed anche eventuale, dallo Stato: o coloro i quali siano personalmente vincolati collo Stato per concessioni o per contratti di opere o somministrazioni. »

**PRESIDENTE.** A quest'articolo furono fatti vari emendamenti, dei quali a suo tempo si darà lettura. Per ora do la parola all'onorevole Manfrin.

(*È assente.*)

Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Muratori.

(*È assente.*)

In tal caso parli l'onorevole Pierantoni.

**PIERANTONI.** Onorevoli colleghi, non è la prima volta che io, usando del mio diritto parlamentare, propongo emendamenti alle leggi, che si vanno discutendo. Rare volte raccolsi il favore dei colleghi; pochissimi quindi sono gli emendamenti che possono prendere nome da me.

Oggi però io mi allieto, chè i miei emendamenti sono di facile popolarità e di certissimo accoglimento; perchè vanno posti sotto la protezione governativa dell'onorevole ministro dell'interno, e essendo il corollario naturale dei principii propugnati da lui, i quali furono formulati nella relazione della Commissione, e svolti nel discorso eloquentissimo proferito dal deputato Mussi.

Tuttavia non vi dissimulo una certa perplessità, che vince l'antica e naturale mia baldanza nel parlare; per lo che sento il dovere di dissipare anticipatamente alcune prevenzioni, che mi furono manifestate dalla fiducia e dalla bontà degli amici.

Poichè i miei emendamenti tendono visibilmente ad aumentare la categoria delle incompatibilità parlamentari, alcuno volle raffigurarmi simile ad Otello, che per amar troppo Desdemona l'uccise. Otello sarei io, la Camera sarebbe Desdemona. (*Oh!*)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1877

oh! — *Ilarità*) Questi pensò che moltiplicando il numero delle incompatibilità si scioglierebbe la Camera elettiva.

Altri ha creduto che io, uno dei 21 deputati professori, costretto nella XIII Legislatura a correre tra pochi giorni l'alea del sorteggio per la eccedenza del numero consentito dalla legge, abbia voluto propugnare emendamenti vendicativi e di tale efficacia da non uscire solo, ma andare accompagnato da frotta numerosa di egregi colleghi; altri infine hanno creduto che io abbia voluto preparare emendamenti, i quali, esagerando il principio delle incompatibilità, possano rendere difficile la votazione della legge. Tutti grandemente errarono.

Antico fautore del sistema delle incompatibilità parlamentari, salutai con plauso quel Ministero, che si propose di condurre ad atto un'antica promessa dell'Opposizione parlamentare; anelai il momento in cui, chiusa una discussione generale, si venisse alla votazione del disegno di legge.

Compresi le atletiche idee dell'onorevole Taiani e di qualche altro oratore, i quali pensarono che un Ministero, che propose la riforma della legge elettorale, non avrebbe dovuto pensare a modificare l'elettorato attivo innanzi di correggere l'elettorato passivo. Ma a questi colleghi dubbiosi direi che si ricordassero bene l'aneddoto dell'atleta romano. Tra un atleta e un fantaccino si fece gara a chi potesse divellere la coda di un cavallo. L'atleta fece sforzi erculei e la coda rimase là dove la natura l'aveva posta; il fantaccino la spelacchiò pelo per pelo e il destriero rimase senza l'onore del crine, e il fantaccino vinse la partita. Io credo che i Parlamenti debbano seguire l'esempio del fantaccino; aggiungere leggi a leggi, riforme sopra riforme, e non tendere all'opera grandiosa, ma difficile dell'atleta romano. (*Risa*)

Dunque non vi può essere sospetto d'indugi, che io abbia premeditato; non vi può essere sospetto che io possa pensare ad una questione personale, inquantochè tra pochi giorni, se la sorte mi sarà contraria, io abbandonerò l'ufficio di professore, frutto dei miei lavori e delle mie vigilie e rimarrò sentinella fedele dei miei elettori sopra i banchi della Camera; se dopo la dimissione occorrerà chiedere il loro suffragio, non dubito, della loro benevole fiducia. Non mi posso preoccupare della XIV Legislatura, perchè chi sa quanti di noi, senza essere professore o impiegato, rimarranno nella tomba immensa delle urne. (*Ilarità*)

Lungi da me un sospetto che mi offende, il pensiero, cioè, che io abbia bisogno di ricorrere ad espedienti per temporeggiare. La Camera conosce l'indole mia; mi troverà sempre ardito, sempre im-

paziente d'andare avanti, sempre anelante di percorrere il più celeremente che sia possibile la via dei rinnovamenti dello Stato, la via del progresso.

Ciò detto, spiegherò sollecitamente le ragioni che produssero i miei emendamenti, le legittime preoccupazioni che li motivarono.

Quando accanto al progetto del Ministero, che si ispirava ad un principio giusto, equo e monarchico rappresentativo, vidi un controprogetto della Commissione, che non pone nessun principio direttivo e confonde i più intralciati criteri del sistema rappresentativo monarchico col sistema rappresentativo repubblicano; vidi un controprogetto che confonde quei caratteri che il diritto costituzionale pose a norma delle incompatibilità negli Stati monarchici rappresentativi con gli altri repubblicani; quando vidi questa strana confusione, ricordandomi che ho l'onore di professare da lungo tempo la scienza del diritto costituzionale, credetti dover mio di dire un'ultima parola, con l'onore della toga dottorale, sia essa l'ultimo accento di oratore molesto, o l'ultimo canto del cigno morente. (*Ilarità*)

Da quale criterio parti il Ministero allorchè presentò al Parlamento la legge sulle incompatibilità parlamentari? Dalla ragione giustissima, che la legge elettorale italiana permettendo che la Camera dei deputati possa andar composta del quinto dei funzionari dello Stato, può dare troppa larghezza all'azione del Governo nelle funzioni della vita parlamentare e ferire in certo modo il principio cardinale del sistema rappresentativo monarchico, che sta nella lotta dei partiti, sperimentata coll'indipendenza dei voti.

Questo concetto giusto e logico era confortato dalla esperienza durata dall'anno 1860 sino ad oggi. Vigendo la legge, che consente il quinto degli impiegati scelti da grandi categorie, accadde non di rado che nelle passate Legislature il Ministero si salvava dai voti di sfiducia per maggioranze effimere di pochi voti dati da deputati impiegati.

Questi fatti che scandalizzavano il paese e compromettevano le istituzioni ritardando il trionfo dell'opposizione, la quale aveva per sè l'opinione del paese, decisero il Ministero, interprete della volontà elettorale, che non insogni del mandato legislativo molti dei deputati impiegati che sedevano nell'ultima Legislatura, a proporre la riduzione del numero degli impiegati da un quinto ad un decimo, ritogliendo la remota possibilità di una Camera con cento deputati all'altra possibilità meno difficile di cinquanta impiegati.

Io applaudii a questa legge, e quando innanzi agli uffizi la sentii combattuta, la difesi siccome conforme ai più retti principii del diritto costituzionale.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1877

nale. Feci soltanto alcune riserve sopra le categorie speciali e la loro proporzionalità; sopra la questione delicata dell'ammissibilità dei consiglieri di Stato; della riduzione del numero dei magistrati; feci le mie riserve sopra la riduzione che si vorrebbe fare del numero presente dei professori, quando il paese li mandò in numero maggiore del consentito in quasi tutte le Legislature.

Più tardi però la Commissione, che pure era carne della nostra carne, presentò un controprogetto che altera grandemente il concetto fondamentale da cui mosse il Ministero, propugnando emendamenti, dapprima oscuri; oscurissimi, a mio modo di credere, dopo il discorso del mio egregio amico, il relatore.

L'onorevole ministro dell'interno e il relatore, obliando la vera ragione cardinale delle incompatibilità parlamentari, mossero entrambi da un concetto eminentemente amministrativo ed essenzialmente burocratico. Affermarono ripetutamente non dubitare punto dell'indipendenza politica degli impiegati, non dubitare punto della loro indipendenza morale; ma andare preoccupati di una sola cosa, della necessità amministrativa di non distrarre in grande numero gli ufficiali dello Stato dall'adempiimento dei loro doveri per vederli nella Camera in balia delle agitazioni politiche. È la teorica della divisione del lavoro applicata alle funzioni dello Stato la sola ragione determinante, che ispirò ministro e Commissione.

Essi dissero: Chi fa il giudice non può nello stesso tempo fare il legislatore; chi fa il professore, non può fare nello stesso tempo il legislatore, o l'un ufficio o l'altro ne sentirà detrimento. Anzi l'onorevole Mussi, il quale si diletta a chiamarsi campagnuolo, ma è il più fino ed il più saputo tra molti borghesi, ciò disse con l'adagio latino *pluribus intentus minor est ad singula sensus*, benchè chi parla latino non è Renzo, ma Don Abbondio. (*ilarità viva*)

MUSSI GIUSEPPE, *relatore*. No, nè l'uno, nè l'altro.

PIERANTONI. Credono davvero l'onorevole ministro dell'interno e l'onorevole relatore, che una questione così alta e delicata siccome quella delle incompatibilità parlamentari possa essere ridotta ad una misera questione del buon andamento del servizio amministrativo? Io non lo credo. Nol credettero con me tutti i Parlamenti, tutti i pubblicisti che si occuparono di questa materia. Questo concetto meschino è respinto dagli stessi precedenti della Camera e delle Legislature italiane; imperocchè se si fosse trattato di un fine così modesto come quello di non rimuovere pochi magistrati dall'ufficio di far giustizia, e tredici professori dal

gravissimo ufficio di dettare lezioni, dal 1863 in poi l'Opposizione non avrebbe sudato a trovare una maggioranza, che avesse votata una legge sopra le incompatibilità parlamentari.

Egli è perchè questa questione delle incompatibilità parlamentari tocca ad una delle più delicate questioni del buon ordinamento del potere legislativo e mette in discussione uno dei più grandi problemi della vita libera dei popoli: che datori di legge e scrittori altamente discettano, se gli ufficiali dello Stato debbono essere esclusi dalla maggiore delle dignità nazionali e i deputati dalla capacità di concorrere agli uffici pubblici.

Ora che ho così audacemente respinto il modesto e discreto concetto da cui partivano e relatore e ministro, mi permetta la Camera che dal mio canto io ricordi a me stesso le ragioni costituzionali dalle quali deriva il sistema delle incompatibilità parlamentari, e che, citata la dottrina fondamentale del sistema rappresentativo monarchico, e repubblicano rappresentativo, vi dica quale è la differenza, che deve informare le incompatibilità presso le Legislature monarchiche, e le incompatibilità delle Legislature presidenziali. Dirò cose note. D'ordinario si spiega la Costituzione ponendo due teoremi generali. Il primo: che il sistema rappresentativo, venuto d'Inghilterra, vuole tre poteri, il legislativo, l'esecutivo e il giudiziario, intieramente separati e che ciascuno di questi poteri debba essere affidato a persone o ad assemblee di persone che non possano a loro volontà confondere uffici cotanto diversi. Il secondo: che l'eccellenza del sistema rappresentativo sia dovuto all'equilibrio dei detti tre poteri.

La teoria *dei freni e contro freni* dominò lungamente negli scritti dei politici filosofi. L'onorevole Indelicato ricordò ieri l'altro il Montesquieu, che dallo studio della Costituzione inglese riportò la convinzione della importanza della divisione dei poteri, dottrina che già esisteva in Aristotile e nelle istituzioni veneto-repubblicane.

Oggidi accanto a queste dottrine tradizionali, ma antiquate, della piena separazione dei poteri, la scienza rinnovata altra ne pone più corretta e precisa. Si analizza la importanza del Governo di Gabinetto che unisce in bella parentela i poteri divisi. Il Bagehot scrisse nel suo bel libro sopra la *Costituzione inglese*:

« L'efficacia segreta della Costituzione inglese risiede, lo si può dire, nella stretta unione, nella fusione quasi completa del potere esecutivo e del potere legislativo. Secondo la teoria tradizionale, che si trova in tutti i libri, ciò che raccomanda la nostra Costituzione è la separazione assoluta del

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1877

potere esecutivo e del potere legislativo; ma in realtà quel che ne fa il merito è certamente la parentela di questi poteri. Il legame che li unisce si chiama *Gabinetto*. Con questo termine nuovo noi intendiamo un comitato del corpo legislativo scelto per essere il corpo esecutivo. »

Così la Camera dei deputati, scelta in principio per fare le leggi, ha pure la funzione principale di creare e di conservare il potere esecutivo. Le discussioni parlamentari, l'ordinamento dei partiti additano gli uomini, che la Corona deve chiamare per primi ministri.

Costoro formano il Gabinetto, scegliendo i colleghi. Il Ministero è un Comitato che la Legislatura sceglie, che la Corona nomina per governare la nazione. È questa una specie di elezione a doppio grado del potere esecutivo. Il corpo elettorale sceglie i deputati; costoro scelgono il potere esecutivo dirigente. Chi guarda siffatta funzione essenzialissima dell'assemblea legislativa comprende subito la necessità che i ministri conservino anche la qualità di deputati. Altrimenti accade negli Stati rappresentativi repubblicani. In questi il presidente d'ordinario non è nominato dall'Assemblea legislativa, e rimane, come capo del potere esecutivo, escluso dall'Assemblea legislativa; non ha ministri che facciano parte del potere legislativo; ha una responsabilità propria che non si comunica ai suoi consiglieri. Le differenze sono essenzialissime. Il presidente della Repubblica resta al potere per tutto il tempo prefisso dalla elezione. L'Assemblea legislativa non lo può revocare. Invece il presidente dei ministri, se non trova l'appoggio della maggioranza, deve rassegnare la dimissione insieme con i suoi colleghi.

Egli è evidente che il potere legislativo negli Stati monarchici costituzionali è più potente del potere legislativo nei Governi repubblicani. Onde ne segue che il deputato di reggimento monarchico ha due essenziali funzioni da compiere: quella di fare le leggi e l'altra di sindacare il potere esecutivo. Gli Inglesi chiamano questo ufficio *power of inquiry*. Da questa potestà scaturiscono i diritti d'inchiesta, di interpellanza, il diritto di accusa, i voti di fiducia e di sfiducia. Nei Governi di Gabinetto tutto il movimento politico della nazione risulta dall'azione e dalla reazione dei ministri verso l'Assemblea e viceversa.

Quando si studia la preferenza da accordare ad un sistema od all'altro, il primato è per l'Inghilterra. Colà si ritiene, come tra noi, che il Governo di Gabinetto sia migliore del Governo repubblicano, imperocchè con la monarchia il paese può cambiare i ministri quando vuole, solo che i suoi rappresen-

tanti diano un voto di sfiducia; mentre i presidenti delle repubbliche restano al potere anche quando non sono più graditi dalla pubblica opinione predominante.

In Inghilterra, come ora tra noi, una crisi parlamentare salva il paese da una rivoluzione. Invece nelle repubbliche il potere legislativo non ha un vero sindacato sul Governo; non può eleggerlo, perchè ciò spetta al corpo elettorale.

Ricordate queste differenze, chiaro s'intende che per la debolezza del potere legislativo nelle repubbliche, per la mancanza di un Ministero responsabile, e per la separazione dominante tra il potere legislativo e l'esecutivo, i funzionari del potere esecutivo debbano essere incompatibili col mandato legislativo. Se il presidente non entra nell'Assemblea, come vi potrebbero entrare i suoi dipendenti e subordinati? Invece negli Stati monarchici rappresentativi la ragione della incompatibilità è meno assoluta. L'importanza dei partiti, le vicende delle maggioranze, che oggi vogliono un capo al potere e domani l'altro, secondo i principii che rappresentano, ieri conservatori, oggi progressisti; oggi *wighs* domani *tory*; partiti che possono essere ora guelfi, ora ghibellini; o neri, o rossi, o tricolori, pongono l'obbligo di escludere dalla Camera quei funzionari che non potrebbero con vera indipendenza e senza il detrimento dell'amministrazione esercitare il potere di sindacare, di censurare i ministri e di biasimarli.

Ciò posto, vengo a ricercare quali veramente sieno gli uffiziali dello Stato, che si debbano reputare destituiti della piena attitudine parlamentare, che ho ricordato.

Parlerò con grande libertà di opinione e dichiaro che la mia parola è impersonale, riconoscendo che lo Stato italiano, sorto per l'opera del più eletto patriottismo, accoglie nei pubblici uffici uomini che sono splendide individualità, uffiziali pubblici che illustrarono la patria con opere di valore, d'ingegno. L'Italia per le sue sventure vide povero l'ingegno e perseguitato, e perchè le persecuzioni politiche resero poveri i grandi travagliati dall'esilio o dalle carceri, perciò costoro dovettero entrare in uffici pubblici. Negli altri paesi, per regola generale, l'impiegato s'iscrive al servizio dello Stato per vocazione, e cresce e si educa alla dipendenza del potere esecutivo. Le competenze, le giurisdizioni, i diritti e i doveri sono prescritti dalle leggi. La responsabilità determina l'azione personale. Le inamovibilità e le norme di promozione possono assicurare la posizione pubblica e sociale degli uffiziali dello Stato. Ciò nonostante, se la duplice funzione del deputato consiste nell'essere ad un tempo

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1877

legislatore e sindacatore del Governo, nonchè custode vigile delle prerogative parlamentari, e moderatore dell'azione del potere esecutivo, da queste funzioni sorge tutta la dottrina delle incompatibilità.

Tralascio di esporre le modalità, che i principii delle incompatibilità possono ricevere dal sistema federale. È mio dovere di non trascendere a puro discorso teoretico. Ricordo a me stesso di parlare a datori di legge. Le Assemblee repubblicane escludono per lo più i funzionari dello Stato dalla Legislatura. La Costituzione francese del 1848 escluse tutti gli impiegati che avevano soldo. La Costituzione dell'Unione americana e quella della Confederazione svizzera escludono gli impiegati federali. La Francia ha ridotto con leggi nuove i casi d'incompatibilità, che erano sotto l'Impero numerosissimi. La legge del 2 maggio 1871 dichiara ineleggibili i prefetti e sotto-prefetti nei dipartimenti che amministrano. Questa proibizione dura sei mesi dopo la fine dell'ufficio.

Nei paesi monarchici le incompatibilità sono assai ristrette. Nessun Parlamento osò fare la più semplice delle leggi, quella che escluderebbe tutti gli ufficiali dello Stato. Il Belgio, con la legge del 26 maggio 1848, sanzionò l'obbligo per gli ufficiali dello Stato di optare tra il mandato legislativo e le loro funzioni ed impieghi, salvo i capi dei dipartimenti ministeriali.

Estese il medesimo obbligo al ministro dei culti, che è retribuito dallo Stato, agli avvocati delle amministrazioni pubbliche, agli agenti del cassiere dello Stato e dei commissari del Governo presso le società anonime. Ma per quel che ho letto e per quel che ho appreso da parecchi uomini di parte liberale nelle varie volte, che visitai quel paese, che ambì l'onore di dirsi l'America monarchica del continente europeo, appresi che l'ostracismo delle maggiori capacità e dignità dello Stato dai due rami del Parlamento fu cagione grandissima del decadimento politico del potere legislativo e cagione precipua del trionfo del partito clericale nelle elezioni. La Commissione col suo emendamento, il quale toglierebbe lo stipendio ai funzionari ammessi nella Camera elettiva, darebbe sott'altra forma applicazione al sistema del Belgio e senza osare di proclamare la esclusione a sistema repubblicano di tutti gli impiegati cercherebbe di escluderli per la minaccia della fame. Pure tra il Belgio e l'Italia corre questa differenza essenziale, a cui Governo e Commissione non attesero; ossia, che nel Belgio e nella maggior parte degli Stati rappresentativi le due Camere sono entrambo elettive, talchè le incompatibilità sono comuni per ambedue le Assemblee; mentre

invece in Italia esiste una Camera senatoriale, vitalizia, di nomina regia, formata sopra categorie delle maggiori dignità dello Stato e dei più benemeriti cittadini e i ricchi proprietari, che possono essere insigniti del grado di senatore per proposta ministeriale. Per lo che le incompatibilità, che feriscono la sola Camera elettiva, mentre creano diversi trattamenti ed aumentano i privilegi, producono deplorabili risultamenti. (*Sensazione*)

Attendendo a queste differenze tra la Costituzione belga e la italiana il Ministero doveva respingere il progetto della Commissione. Fu errore di accettarlo come un grosso emendamento.

La esclusione esagerata dei funzionari dalla Camera elettiva produrrà una trasfusione di sangue nel Senato. La Camera elettiva farà leggi penali e non avrà magistrati e professori di diritto; farà leggi che concernono l'agricoltura e commercio; non avrà più gli economisti che onorano le cattedre; farà leggi marittime, non sentirà i marinai. La Commissione scrive sopra la soglia della Camera: *Cave a tecnicis*. Si avrà una Camera popolare piena di quella borghesia grassa (*Risa*), sventura di tutti i paesi.

Ecco le sue parole:

Burcke, « Una rappresentanza conveniente di uno Stato richiede che sia rappresentata tanto la capacità che la ricchezza di questo. Ma siccome la capacità è un principio rigoglioso ed attivo e la proprietà è invece inerte, dappoco e paurosa, così non può essere sicura dell'invasione della capacità se non predomini molto notevolmente nella rappresentanza. »

In tutte le Assemblee che scorgono da un corpo elettorale creato sul censo si appalesa costantemente questa tendenza a combattere gli uomini dell'intelligenza. Quando sorge questo conflitto si hanno a deplorare i rurali di Bordeaux e i rappresentanti della *Comune*.

L'onorevole Mussi, che io non oso iscrivere fra la borghesia grassa, ha nullameno rivelata questa tendenza ad escludere i professori e le altre dignità pubbliche dalla Camera. Egli non si accorge che ad esse dischiude necessariamente le aule del Senato. In queste condizioni la buona legge sulle incompatibilità sta nel distinguere impiegati da impiegati e nell'accogliere quel numero, che non altera le funzioni del sistema rappresentativo.

Permettetemi, onorevoli colleghi, di citare l'autorità del BLUNTSCHI nell'opera del *Diritto pubblico universale*, imperocchè quell'eminente giurista ha con grande precisione riassunto il giusto criterio, a cui si deve ispirare una legge sopra le incompatibilità: « L'esclusione degli impiegati dalla Camera popolare sottrae da questa i membri più atti agli

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1877

affari, indebolisce in conseguenza il credito e l'autorità della Camera. Ma se il ceto degli impiegati prepondera, allora di leggieri il contrasto della Camera di fronte al Governo, si riduce ad una mera apparenza e la Camera perde la fiducia della pubblica opinione. Trovare la giusta misura è soprattutto compito degli elettori.

« Del rimanente, non tutte le classi di impiegati sono da considerarsi eguali in questo rapporto. Quelli, i quali esercitano soltanto un *ufficio di cura*, come per esempio, i *medici dello Stato*, i *professori sono essenzialmente eguali ai privati*; i giudici sono garantiti per la loro posizione indipendente; DIFFICILISSIMA È QUINDI LA POSIZIONE DEGLI IMPIEGATI GOVERNATIVI PROPRIAMENTE DETTI. Se la opposizione fosse principalmente diretta da loro, in tal caso ne verrebbero danneggiate l'unità e l'autorità del capo del Governo; se il Governo si potesse principalmente poggiare sulla loro influenza nella Camera, l'indipendenza nella Camera sarebbe esposta a pericolo. Nei tempi di lotte violente fanno bene gli elettori di non eleggere per regola niun impiegato governativo. »

E la storia costituzionale ne insegna che quando la indipendenza della Camera è compromessa dalla prevalenza dei voti degli impiegati governativi propriamente detti, allora l'opinione pubblica reclama le leggi d'incompatibilità.

L'onorevole ministro dell'interno ieri citò tre statuti inglesi sopra le incompatibilità. Egli non creda che sieno tutti. Ve ne hanno quasi cento. In Inghilterra la legge più radicale sopra le incompatibilità, lo Statuto di Giorgio III nel 1782, fu motivata da un voto di fiducia per il Ministero di lord North, nel quale i voti degli impiegati prevalsero a salvare il Gabinetto.

Il Warde, pubblicista inglese, narra che nel principio del 1782, in una questione finanziaria, il Gabinetto ebbe voti 226 e l'Opposizione 216. Fox giudicando questo voto sciamò che dalla maggioranza bisognava sottrarre cento voti di deputati impiegati. Lo spirito pubblico se ne commosse, perchè si disse falsato il congegno costituzionale, la stampa agitò la pubblica opinione contro la dipendenza del potere legislativo dal volere degli ufficiali dello Stato. Il partito dell'opposizione si agitò. Si fecero adunanze, e quindi lord North fu battuto. Il potere passò nelle mani del duca di Buckingham, il quale propose il *bill* per l'affermazione delle incompatibilità.

La esclusione dei veri impiegati governativi, la giusta misura da stabilire tra la capacità e l'indipendenza della Camera, sono i teoremi fondamentali delle leggi sopra le incompatibilità.

Ma non è tutto: vi hanno altre categoria di persone, le quali, senza essere veri ufficiali dello Stato, pure sono alla dipendenza del Governo; coteste parimente possono ledere la indipendenza dell'Assemblea popolare. Infine, conviene salvare il maggiore dei poteri dello Stato dal sospetto di corruzione, escludendo dal diritto del mandato legislativo coloro che, dediti a certe speculazioni attinenti con l'amministrazione, possono sentire nell'animo loro un conflitto fra gli interessi privati e quelli nazionali, e fare del loro mandato un'arma di propria utilità. Di certo questo fine è arduo per la difficoltà di colpire di sospetto troppe persone, essendo possibile, o la esagerazione, o la parziale esclusione.

Se tanto grave è la materia delle incompatibilità, mi perdoni l'onorevole relatore, non se l'abbia a male l'onorevole ministro, se io dico loro che grandemente errarono. L'onorevole relatore confuse la questione di capacità con le indegnità; entrambi non posero il problema come si doveva porre. I casi d'incapacità sono ben diversi dalle incompatibilità parlamentari. L'età, il sesso, la nazionalità o la naturalità, il giuramento si riferiscono alla capacità; le indegnità nascono dal Codice penale, dal Codice di commercio per i casi di fallimento. Le incompatibilità derivano dalla condizione di funzionario governativo e, in generale, dalla necessaria dipendenza dal potere esecutivo.

Io non voglio dire che gli impiegati sieno tutti capacissimi per essere buoni legislatori. Però tra coloro, che aspirano al servizio dello Stato e gli eletti corre questa differenza: che l'ammissibilità alle cariche civili e militari è subordinata ad esami, a concorsi, a studi preliminari ed a lunghi tirocinii, mentre invece il criterio della capacità del deputato è abbandonato alla libera scelta degli elettori. Giusti derise questa grande libertà degli ordini costituzionali. Ricordate le prime strofe del suo canto *Il Deputato*:

Rosina, un deputato,  
Non preme una saetta,  
Che s'intenda di Stato, (*ilarità*)  
Se legge una gazzetta  
E se la tiene a mente,  
È un Licurgo eccellente. (*ilarità*)  
Non importa neppure  
Che sappia di finanza;  
Di queste seccature  
Sa il nome e glien'avanza,  
E se non sa di legge,  
Sappi che la corregge. (*Si ride*)

Al deputato non si domanda la licenza liceale, nè il certificato delle scuole comunali, perchè il suo mandato gli viene conferito dalla sagacia del corpo elettorale. Andate a leggere uno solo dei programmi

di concorso agli esami dei più umili uffici, resterete sorpresi del grande cumulo di scienza, che si richiede. Bisogna che i candidati sappiano l'economia politica, la storia, e forse anche la filosofia della storia, ogni specie di diritto, aritmetica, contabilità, leggi e regolamenti senza fine. In tali condizioni di cose sarebbe danno gravissimo di affidarsi al solo criterio del corpo elettorale, così come sarebbe pericoloso di escludere tutti i funzionari pubblici, o di ammetterli tutti. Sarebbe contrario al sentimento nazionale una assemblea di puri borghesi grassi (*Ilarità*), o di puri ufficiali dello Stato. Conviene invece escludere gli impiegati veramente governativi e dare in numero ristretto l'adito alla Camera alle alte dignità dello Stato, che sono indipendenti per grado e per guarentigie.

Il progetto del Ministero quando nel suo concetto fondamentale riduce ad un decimo il quinto dei funzionari, che ora sono ammessibili, è giusto. Non provvede ad una necessità presente, ma cospira con la volontà del paese, la quale non mostrò grande predilezione per gli impiegati; provvede inoltre all'avvenire, imperocchè quando coll'andar del tempo altre evoluzioni parlamentari avranno luogo, una opposizione nuova si sarà formata nella Camera, e novelle Legislature sorgeranno dalla regolare applicazione degli ordini rappresentativi, l'amministrazione presente sarà ricordata siccome quella che rimosse il pericolo già sofferto per lo passato che pochi voti di impiegati governativi fossero arbitri della indipendenza parlamentare. Però, io parlo aperto, il progetto ministeriale pecca nella scelta delle categorie. I consiglieri di Stato, i consiglieri della sanità pubblica, delle miniere, dei lavori pubblici dovevano essere esclusi come impiegati governativi, o perchè posti alla dipendenza dei Ministeri.

Io non disconosco i meriti patriottici, che al presente adornano coloro che attendono a tali uffici; so che le istituzioni hanno il più grande fondamento nel carattere morale delle nazioni; ma i fortunati accidenti nella vita dei popoli non ci debbono fare obliosi della gelosa custodia, che ci è commessa degli ordini liberali. Gli uomini passano, i principii rimangono. Ricordatevi della celebre risposta di Alessandro delle Russie alla signora di Staël, quando quella donna gli disse: « Sire, voi volete una Costituzione. » Lo Czar rispose: « Signora, io sono un fortunato accidente nella vita dei popoli. »

Ed ora a che sia siamo giunti?

Il ministro dell'interno d'accordo con la Commissione vuole generose eccezioni per impiegati veramente amministrativi; tratta invece severamente i magistrati e i professori. La Camera non si disco-

sterà, pur troppo lo so, dall'errato sistema del progetto, fatto peggiore dagli emendamenti.

Se io potessi sperare una respiscenza qualunque, non tarderei a proporre la esclusione dei Consiglieri di Stato e degli altri Consigli ministeriali. Ma sapendo invece che i principii mal posti dal Ministero e dalla Commissione domineranno sino alla fine, cercherò almeno, spiegando i miei emendamenti, di dimostrare che sono la conseguenza naturale delle premesse e che muovono dal desiderio di migliorare la legge, che discutiamo.

La Camera quindi si troverà in un dilemma: o non voterà tutte le categorie d'impiegati che vuole il Ministero e gli emendamenti della Commissione, ed allora non accetterà i miei articoli aggiuntivi; ovvero farà buon viso all'articolo primo concordato tra il Ministero e la Commissione, ed allora per rigore di logica, accoglierà anche i miei emendamenti.

Dirò brevemente dei vizi speciali del disegno, che ora si discute nelle sue singole parti, quindi rapidamente le ragioni dei miei emendamenti.

Il Ministero partendo dai caratteri estrinseci della legge elettorale vigente, classifica nel numero degli impiegati i *funzionari aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato*. Il Ministero ha però allargata la estensione della legge, aggiungendo nel numero dei non eleggibili anche coloro, che sono *investiti di un incarico solamente provvisorio, temporaneo*. La Commissione ha fatto opera buona a comprendere tra gli impiegati anche coloro che dipendono da amministrazioni autonome dello Stato. Però la rete stessa non involge tutti gli impiegati governativi. Gli agenti della riscossione in generale sono pagati col sistema degli aggi. Cito, ad esempio, i conservatori delle ipoteche, i ricevitori, ed altri. L'aggio è certamente uno stipendio maggiore della retribuzione fissa. In Inghilterra talune classi di riscuotitori d'imposte, non sono neppure elettori. La Camera comprenderà adunque l'importanza di una particella del mio emendamento.

Il Ministero uscito dall'opposizione, la quale biasimò il Ministero che lasciava ad un deputato, al generale La Marmora, esercitare temporaneamente l'ufficio di prefetto nella provincia di Napoli (come oggi un consigliere di Stato, temporaneamente e benchè deputato attende all'ufficio di avvocato erariale, con grave danno delle istituzioni e della divisione del lavoro applicata negli ordini amministrativi), non può respingere questo mio emendamento. Ho voluto anche escludere gli esattori comunali per applicare le idee della Commissione. Se essa vuol provvedere al buon andamento delle funzioni amministrative, pensi anche alla incompatibilità che



sieno nello stesso tempo legislatori in Roma gli amministratori dei comuni.

Inoltre è facile comprendere che chi con le nostre leggi fiscali deve riscuotere le imposte può esercitare grandi pressioni sopra il corpo elettorale, tanto per proprio vantaggio, quanto per utilità di un partito capitanato da un Ministero. La necessaria spontaneità, la vera indipendenza del voto si concordano in questo caso con il dovere di sanzionare una incompatibilità.

Le condizioni speciali delle finanze italiane reclamano altamente questa incompatibilità. Le popolazioni sono tormentate dalla gravità e dalla fiscalità delle imposte. La maggioranza, se non vuol compromettere i suoi destini, deve preoccuparsi sollecitamente della riforma del sistema tributario. Molti interessi fiscali debbono essere distrutti. Oserete voi lasciare aperta la Camera ai ricevitori, agli agenti delle tasse che, pagati con aggio, più guadagnano quando più si toglie alla borsa della nazione? Simile classe di agenti governativi non può essere indipendente dal sistema tributario, che prepondera, nè dal Governo, che lo sostiene. Sono dunque incompatibili col mandato legislativo.

Nè dimenticate, onorevoli colleghi, che pur troppo il nostro sistema tributario ha grandemente confuse le finanze dello Stato con quelle dei comuni, e che agenti comunali e governativi formano sovente una sola compagnia. (*Si ride*)

Andiamo innanzi. I consiglieri di Stato sono ventotto. Restano nella Camera per diritto acquisito. È vero che la sinistra parlamentare quando era opposizione, ispirandosi alle buone idee costituzionali, chiese ripetutamente l'abolizione di questo istituto incompatibile col retto reggimento costituzionale, ed ora si deve riconoscere che con la legge regolatrice dei conflitti di attribuzione già un passo innanzi si fa verso questa riforma.

Ma Ministero e Commissione sono logici quando, senza poter disconoscere il carattere dei consiglieri, che sono impiegati amministrativi, non li priva della capacità parlamentare? E la necessità dei pubblici servizi per costoro non esiste? Guardando inoltre alle funzioni del Consiglio di Stato non appariva più urgente la necessità di sanzionare detta incompatibilità? Il Consiglio di Stato non ha più giurisdizione. È finita l'era della giustizia riservata. È impossibile supporre una giustizia riservata in un paese dove si è votata la legge abolitiva del contenzioso amministrativo e dove si sta ora discutendo in Senato la legge sopra i conflitti di attribuzione.

Che cosa è il Consiglio di Stato? Io metterei un premio a chi nel sistema costituzionale me lo sapesse

definire. Per me l'ho creduto sempre una scuola normale dei ministri. (*ilarità*) Il Consiglio di Stato collabora col Ministero sovente a creare quei numerosi regolamenti, che sono tormento delle leggi e della nazione; lavora alla preparazione dei contratti e delle leggi; fissa una giurisprudenza amministrativa; è infine un corpo consulente del potere esecutivo. In un Parlamento monarchico dove c'è la responsabilità dei ministri, volete voi chiamare a sindacarne l'operato coloro, che ne sono stati i cooperatori negli atti maggiori?

Basta il fatto che il Consiglio di Stato è un corpo consulente del Ministero; basta considerare che il ministro ha la potestà sconfinata di nominare chicchessia consigliere, senza esami, senza concorsi, e basta avvisare che i consiglieri non sono amovibili, per comprendere l'alta necessità di sanzionare la loro incompatibilità. E badi la Camera all'anomalia della legge presente. Fra i quaranta impiegati che si vogliono tollerare nella Camera, i magistrati e i professori non si accettano che per un ottavo. Così il corpo elettorale potrà avere soltanto sei professori e sei magistrati; invece gli altri posti resteranno tutti in balia degli impiegati amministrativi. I professori ordinari sono 434, come diceva il ministro dell'interno, ed hanno soltanto sei seggi nella Camera, non ostante la varietà delle Facoltà universitarie. Invece ventotto consiglieri di Stato trovano la possibilità di star tutti qui dentro.

La maggioranza non si fidi troppo dello stato presente della Camera. Io mi rivolgo ai ministeriali impassibili, e dico loro: Badate a quel che siete per fare. Verranno giorni, non molto lontani, nei quali i 400 ministeriali della XIII Legislatura saranno assottigliati. Il tempo logora i partiti che sono al potere; la impopolarità è il loro retaggio sicuro. Se le maggioranze saranno di nuovo in balia di pochi voti, il paese vi griderà colpevoli di aver gettato il dominio legislativo in mano dei consiglieri di Stato.

Chi oserà negare che tali funzionari essendo agenti del potere esecutivo, e parte del potere amministrativo dello Stato, sono incompatibili?

Vengo ai magistrati. *Iustitia, fundamenta regnorum*. I magistrati devono fare belle sentenze, dare il diritto a chicchessia, non sedere nella Camera ed avvolgersi nelle lotte delle parti.

Signori, questo è un bellissimo principio: ma è forse rigorosamente applicabile in Italia? In Inghilterra fu applicato; ma la nostra magistratura è quella che è la magistratura in Inghilterra? Io voterei la esclusione dei magistrati dalla Camera, se si provvedesse subito al loro miglioramento sociale, se il principio della incompatibilità abbracciasse

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1877

contemporaneamente le due Camere. In quasi tutti i paesi le leggi d'incompatibilità comprendono i due rami del Parlamento.

Ma voi, signori l'avete compreso sì o no? Noi facciamo una legge soltanto per la Camera dei deputati. Il Senato non ne va tocco, perchè non si vuol toccare alla Costituzione; perchè il Senato è di nomina regia e vitalizia. In tal caso io preferisco i magistrati che entrano a far parte in numero ristretto del potere legislativo per suffragio popolare, anzichè i magistrati che entrano nel Senato per proposta di ministri.

Temo meno la sudditanza del magistrato al sentimento della nazione, anzichè la sudditanza del magistrato alla volontà del Ministero. Se beneficio significa che vi debba essere un beneficato e un benefattore, voglio che il magistrato preferisca il corpo elettorale, anzichè l'ente collettivo Ministero, per aver nome di legislatore.

La sola cautela necessaria è che l'ufficio non serva ad acquistare la popolarità degli elettori. Onde io non so capire perchè si crei un vincolo dell'ottavo a danno dei magistrati inamovibili, che hanno o poco o nulla da temere dal Governo per favorire con proporzioni maggiori i generali e gli altri impiegati dipendenti dai Ministeri.

La Commissione non doveva porre il vincolo dell'ottavo sopra quaranta; doveva lasciare la sorte arbitra comune del diritto di tutti gl'impiegati.

Io però non so dolermi che i magistrati della Cassazione di Roma possano restare esclusi dalla Camera popolare. Le Legislature passate non giunsero a risolvere il problema grandissimo della Cassazione unica. La passata Legislatura votò una legge, la quale creò nella capitale due Sezioni. Però queste Sezioni ebbero una giurisdizione speciale, che si estende in tutto il regno per speciali materie le quali tutte mettono capò alla demanialità dello Stato ed al sistema tributario.

Questa speciale giurisdizione giustifica la speciale eccezione, che risulta dalla rigorosa applicazione di un principio di moralità, perchè il magistrato non deve portare la sua candidatura sul territorio ove trova interessi, dei quali deve giudicare.

Ora vengo a dire dei professori: *Cicero pro domo sua!* dirà qualcuno.

Credetelo, signori miei, ho fatto poco per il paese, non mi atteggio a martire, ma ho la fede nel lavoro ed ho la possibilità economica di donare alla patria trecentosessantasei lire al mese, che sono la scarsa mercede del maggiore dei premi dati all'opera maggiore dell'ingegno, l'insegnamento.

Credete pure che quando si è tra pochi qui dentro in tredici a rappresentare 21 Università con 434

professori ordinari, un deputato, che ha caro l'onore degli studi, non ha libertà di scelta. Fra un silenzio che può sembrare pusillanime e il coraggio di guardare di fronte ai vincitori, egli deve saper sfidare l'impopolarità e dire la verità come la sente, propugnando i diritti delle Università italiane.

Innanzi tutto Ministero e Commissione persistono ad iscrivere nel numero degli impiegati regi i professori, perchè hanno un decreto regio ed uno stipendio sul bilancio dello Stato!

Ma si parla da senno in questo modo?

Quando siamo al cospetto di un Ministero che accoglie nel suo seno quattro professori, con un segretario generale che del pari è una illustrazione della scienza, dite quello che volete; la indipendenza dei professori e la capacità scientifica a reggere i destini della patria sono assicurate. I professori usciti da questa Camera non possono avere rancori, perchè lasciano nei Consigli della Corona deputati e ministri, che furono e saranno professori, e che ora raccomandano all'estero la dignità del Ministero italiano. Coloro che torneranno alle Aule universitarie, si sentiranno rappresentati qui dentro dai Mancini, dai Maiorana-Calatabiano, e dal Coppino, dal Ferrati, i quali avendo lungamente professato la scienza nelle Università del regno, rappresentano una nobile rivincita degli uomini di studio contro la borghesia grassa.

Il ceto dei professori non dubitò della bontà e della umanità della Commissione, nè sente di averne bisogno.

Lo disse Foscolo:

... che nozze, funerali ed are  
Diero all'umane belve esser pietose  
Di sè stesse e d'altrui...

(Risa)

Però sappia la Camera che i professori erano veri impiegati regi sotto i Governi assoluti, quando per essere professori bisognava presentare il certificato della comunione pasquale e umiliare la indipendenza del pensiero alle ree voglie delle tirannidi. Oggi il professore non è più un funzionario dello Stato; egli esercita una funzione che lo Stato delega ad un organismo vivente che si chiama l'Università della scienza, per un interesse tutto sociale: cioè, la preventiva guarentigia delle attitudini professionali. I professori, col culto della scienza, non hanno altro dovere verso il Governo fuori quello di conferire diplomi di abilità all'esercizio medico, avvoatesco, d'ingegnere, di notaio, e simili. Il decreto regio, per antiche tradizioni medievali, perchè i Re furono sempre i protettori delle corporazioni scientifiche, riconosce la qualità di insegnante. Il concorso determina il diritto ad inse-

gnare. In Inghilterra la Corona è la protettrice delle Università di Oxford e di Cambridge.

Chi dicesse che le Università sono simili alle altre amministrazioni dello Stato, e i professori eguali ai funzionari dello Stato, ripeterebbe un deplorabile anacronismo. Come è avvenuto il fatto legislativo che, dopo tanti anni di libertà, dal 1848 al 1877, il professore rimanga tuttora considerato come un impiegato regio? Per un'accidentalità che chiamerei costituzionale.

Dopo la proclamazione della Costituzione, occorre che subito il sovrano concedente faccia una legge elettorale. Le leggi elettorali considerano allora gli impiegati quali li trovò lo Statuto. In Piemonte, dove ebbe principio e svolgimento il movimento egemonico italiano, i professori erano in balia dei ministri, e i ministri dei sovrani, e il diritto della partecipazione alle cariche civili e militari non era guarentito.

La legge elettorale del 1848 giustamente dichiarò i professori impiegati regi. Seguirono poi leggi civilissime di riforme degli studi e il corpo dei professori acquistò i suoi diritti, le sue inviolabilità, siccome l'ordine del libero pensiero.

Ricordate le disposizioni della legge Casati, che assicurano agli insegnanti ordinari l'inalienabilità del grado e del luogo? Tanto è poi vero che il professore non è un impiegato dello Stato, che esercita altre professioni. Il giurista fa l'avvocato, il professore di medicina il medico, l'ingegnere costruisce le case. Invece nessun ufficiale dello Stato può attendere a cure e speculazioni private. Io sarei lieto che sorgesse il giorno in cui gli scienziati non avranno bisogno di altra professione; ma questo giorno non è sopra l'orologio della XIII Legislatura, nè delle venture.

E lo stipendio? Lo stipendio in Italia, o signori, è una speculazione onesta, che lo Stato fa sopra il lavoro del professore. In quasi tutti i paesi il professore ha uno stipendio fisso dallo Stato, stipendio modesto, ma retribuzione della scienza, delle vigilie durate, e del diritto acquisito. Tutte le propine, tutte le tasse scolastiche vanno poi al lavoro diretto dell'insegnante. Invece in Italia si fa un movimento di bilancio; lo Stato riscuote le tasse, che dovrebbero andare al professore, lesina un poco e fa l'ufficio di distributore.

Il professore è nominato generalmente per concorso. Quante vigilie ci vogliono per diventare professore! Incaricato nell'età delle magnanime prove; aggregato più tardi; libero insegnante dopo alcuni anni; professore straordinario già presso alla meta; e finalmente professore ordinario; questo è l'arduo sentiero degli studi. Con la sicurezza del suo pen-

siero, della sua missione sociale, il professore titolare acquista la capacità parlamentare senza più speranza di promozione, senza paura di vendette governative o popolari.

Io non oso mettermi a pari di tanti altri professori, i quali per lunghi anni hanno resistito al potere dominante, e che in nome delle pubbliche libertà e con l'autorità dei loro studi furono valorosi atleti delle lotte parlamentari e i principali fattori di quelle crisi parlamentari, per le quali la Sinistra diventò partito di Governo. Chi di voi potrebbe dimenticare questi titoli di gloria della scienza a servizio della patria?

Ora, soltanto il relatore e il ministro dell'interno sentono il danno di più oltre togliere i professori dalle cattedre per gettarli nelle lotte parlamentari. Essi, gelosi dell'onore degli studi, dicono cosa dannosa ed impossibile che i professori lascino deserte e vedove le cattedre per venire alla Camera. Padri e studenti reclamano i professori, diceva il ministro dell'interno.

Mi consenta la Camera che io dica una dolorosa verità. Dal 18 marzo in appresso quasi tutti i ministri corsero dall'un capo all'altro d'Italia visitando amministrazioni, stabilimenti pubblici, opere pie, stabilimenti privati, monumenti, che sono gloria della patria. Salvo qualche rarissima eccezione, i consiglieri della Corona non visitarono le Università. Invece in Inghilterra i consiglieri della Corona si sentono onorati di ricevere il titolo onorifico di grandi cancellieri delle Università.

Venga l'onorevole ministro dell'interno a visitare le Università, cerchi di studiarne e comprenderne gli interessi. Allora potrà parlarne con competenza.

Tuttavia io sento il dovere di rispondere al solo argomento, per il quale l'onorevole Mussi e il ministro dell'interno avvisarono di restringere il numero dei professori, che ora sono ammessi nella Camera. Deplorarono che i migliori professori sieno dai lavori parlamentari tolti alle cure degli studi. L'onorevole ministro citò la statistica di 434 professori ordinari, che sono eleggibili. Se davvero gli elettori scegliessero sempre i migliori, allora la esclusione dei professori non dovrebbe essere una questione di maggiore o minore ammissibilità, perchè, tra la legge esistente, che ne ammette tredici e la Commissione, che ne vuole soltanto sei, la differenza non è importante. Però l'onorevole Mussi e il ministro dell'interno debbono al certo sapere che accanto ai professori ordinari vi sono i professori insegnanti cogli effetti legali. Non dovevano dimenticare la legge del 30 maggio 1875 che regolò il libero insegnamento con effetti legali. Il professore, che si dice pareggiato, prende le tasse universitarie

come premio delle sue fatiche. Questa classe di professori, perchè non ha uno stipendio sopra il bilancio dello Stato, non è considerata tra gli ufficiali dello Stato. Cito a titolo di onore i colleghi Bovio e Napodano, i quali insegnano nella Università di Napoli, con corsi aventi effetti legali, cioè, utili per essere ammessi agli esami.

Permettetemi ora d'indicare la statistica ufficiale dei professori liberi insegnanti con effetti legali, affinchè la Camera possa misurarne le proporzioni esistenti tra l'insegnamento ufficiale, che si vuole dichiarare incompatibile, e quello semi-ufficiale, che non sarà ferito dalla legge che voteremo.

A Bologna vi sono 6 insegnanti privati con effetti legali, a Cagliari 1, a Catania ve ne sono 10, a Messina 2, a Modena 15, a Napoli 116, a Padova 18, a Parma 2, a Pisa 3, a Roma 4, a Sassari 1, a Siena 2, a Torino 7, cifre che fanno un totale di 187 professori con effetti legali.

Ora voi credete che solo perchè vi sono 13 professori in questa Camera, la scienza è perduta in Italia? Credete che quando li ridurrete a sei, la scienza sarà risorta? Ma io non ho dubitato mai che se dovessi fare mancare la mia lezione a Napoli, fra i 116 professori pareggiati non vi sarebbe un *supplente* che meglio di me provvederebbe all'insegnamento professionale.

Io ho fatto sempre lezione. Quest'anno non la fate perchè? Perchè il regolamento mi ha dispensato dal farla. Non ho studenti. Il diritto costituzionale dal secondo anno di corso universitario è stato passato al terzo. Onde ne è avvenuto che gli studenti del secondo anno, che hanno frequentato il corso l'anno passato, non hanno l'obbligo dell'assistenza, e quelli del primo, passando al secondo, non hanno in questo anno il dovere dell'assistenza al corso. Dunque la supplenza vi è per legge. E che forse i professori, che non sono deputati, non furono altra volta, e in più casi, chiamati dal Governo a lavorare nelle Commissioni; non vengono forse al Consiglio superiore?

Se potettero e possono lasciare le cattedre per altri uffici, perchè li volete escludere dalla Camera dei deputati contro il volere del corpo elettorale?

Il sistema delle supplenze, in casi eccezionali, o signori, è forse un danno certo? Il Parlamento scrisse nelle nostre leggi universitarie che le Università debbono provvedere all'incremento della coltura scientifica ed all'indirizzo professionale. Quando però ogni anno il professore ufficiale per preparare medici, avvocati, ingegneri, speziali e notari, deve esporre in un corso annuale o biennale le nozioni generali di una scienza, allora non può più provvedere alla coltura scientifica nazionale.

Egli dovrà in ogni anno scolastico ripetere dal principio alla fine, per 79 lezioni, dall'alfa all'omega, un corso più o meno simmetrico. Invece il professore che pensa all'incremento della scienza non può pensare ogni anno a ripetere un programma.

Spesso voi vedete che si opera un compenso di lavoro. Il professore che pubblica libri, non è il più assiduo nelle lezioni. Ne volete una prova? Domenico Berti, per citarlo ad onore del vero, se fosse rimasto professore di filosofia (non so di qual sistema di filosofia), e sempre chiuso nella Università ogni anno dal 16 novembre al mese di giugno, avrebbe fatto assidue lezioni, per accrescere la genia dei filosofi, di cui l'Italia non ha un grandissimo bisogno. Egli forse avrebbe stancato il suo ingegno, perchè la soverchia abitudine assonna ogni sovrano intelletto. Vivendo invece tra le vicissitudini della vita parlamentare e usando del diritto di circolazione ferroviaria, ha potuto con missione altamente scientifica frugare negli archivi inesplorati di Venezia e di Roma, e trarne fuori nuovi documenti scientifici sulla vita di Giordano Bruno e di Copernico.

Lasciate adunque di pensare all'interesse scientifico, che non può trovare luogo in una legge sopra le incompatibilità parlamentari. Oh! se potessi dire tutto quello che sarebbe da dire su questo argomento, dimostrerei alla Camera che, poichè fu grandemente limitato il numero dei professori ordinari presso ogni Facoltà, l'assenza di qualche vecchio professore, che è chiamato in Parlamento, è un bene, perchè queste assenze aprono il campo all'esperimento di nuovi ingegni, che anelano alle prove scientifiche.

Dunque si calmi il povero campagnuolo dell'Agro lombardo, l'uomo che parla sempre da contadino (*Si ride*); la scienza è salva! I professori deputati non offendono la dignità degli studi.

L'onorevole Mussi, sempre benevolo per i professori, temette che costoro possano sperdere le forze del loro ingegno nelle lotte parlamentari.

Veramente io non so capire che cosa possa perdere la filosofia del professore Berti nelle lotte parlamentari, o l'archeologia del professore Fabretti nella Camera. (*ilarità*) Egli potrà coltivare meglio l'archeologia a Roma, trovandosi in contatto degli avanzi dell'antica civiltà romana.

Non posso capire che cosa possa perdere qui dentro l'ingegno potente del mio amico Baccelli! Egli è qui, affettuoso con tutti, pronto a guarire il male di fegato, che è la malattia più politica la quale si conosca nella specie dei morbi. (*ilarità*) Non ho capito che cosa possa perdervi in Monte Citorio la medicina legale del professore De Crecchio. Egli la insegna sperimentalmente, ammazzando conigli ed

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1877

altri animali. (*ilarità*) Non capisco che cosa ci perda la scienza economica del Luzzatti e del Mes-sedaglia qui dove le dottrine economiche vengono in lotta nelle loro applicazioni.

Ma devo parlare di me stesso? (*Voce. Sì! sì!*) Bisogna che lo dica schiettamente: insegno da tredici anni il diritto costituzionale. Seguii attentamente le discussioni parlamentari italiane, la giurisprudenza vigente, pensai agli studi comparati. Tuttavia il migliore tirocinio scientifico l'ho fatto qui dentro.

Il Gibbon disse una grande verità che l'esercito e il Parlamento erano stati la sua migliore scuola. Le scienze morali e politiche sorgono dalle funzioni della vita sociale.

Da Aristotile al Machiavelli l'osservazione fu la migliore guida della scienza politica. Aristotile scrisse la *Politica*, descrivendo la vita varia politica degli Stati che componevano la Grecia. Il Segretario Fiorentino scrisse le sue storie e il suo Principe, vivendo nelle agitazioni popolari. Molti scrittori notarono l'indole essenzialmente politica degli Italiani. Nella nostra ricchissima letteratura politica l'*Utopia* non ebbe seguaci, la *Politica* di Platone non ebbe continuatori. Il solo Campanella scrisse la *Città del Sole*, finzione monastico-filosofica, estasi di un frate prigioniero. L'onorevole Mussi vorrebbe che gli insegnanti di materia politica fossero veri anacoreti? (*Risa*)

E qui potrei separarmi dall'argomento della compatibilità scientifica nel potere legislativo, se non fossi obbligato a confutare un errore proferito dal ministro dell'interno nel suo discorso, quando disse che in Inghilterra i professori non erano compatibili col mandato legislativo. L'onorevole ministro non deve fare a fidanza con le citazioni degli statuti inglesi. Lo porrò in compagnia del Blackstone. Quell'immenso giureconsulto pronunziò opinione contraria nella controversia sorta per sapere se la Camera dei Comuni avesse il diritto di escludere dal suo seno uno dei suoi membri per questioni di indelicatezza. Dopo qualche tempo fu costretto dallo studio del diritto consuetudinario a ritrattare la prima opinione. Il ministro dell'interno ricordi questo adagio sopra le leggi e le consuetudini inglesi: *Lex et consuetudo Parliamenti ab omnibus quaerenda, a multis ignorata, a paucis cognita*. Sa l'onorevole ministro che cosa sono le Università in Inghilterra? Le Università, che prima sorsero in Italia nel medio evo, erano corporazioni ordinate quando l'unità dello Stato non esisteva, quando l'azione dello Stato non si era estesa a tutti gli organismi viventi nella società.

Le Università ebbero vita propria; il diritto di giurisdizione nelle materie disciplinari, il diritto di

conferire gli onori scientifici; in alcuni paesi acquistarono il diritto di rappresentanza, quando la rappresentanza era fondata sopra i ceti e le corporazioni. Le Università inglesi, a differenza delle italiane e delle germaniche, conservano tuttora con gli antichi diritti medioevali, il diritto di rappresentanza politica.

Farei opera superflua, se esponessi il sistema elettorale delle Università. L'onorevole ministro, che certamente ha letto la Storia di Macaulay, ricorderà che il grande storico inglese parla della veneranda figura del Newton, che rappresentò nella Camera dei comuni l'Università di Cambridge.

Stuart Mill, che fu per qualche tempo rettore di una piccola Università di Scozia, fu nominato deputato in Inghilterra, e Comitati e privati fecero spontaneamente le grandi spese, che costano le elezioni in Inghilterra.

Non vi è dunque in Inghilterra nessuna legge che escluda i professori, anzi la scienza ha una rappresentanza speciale. Ma se il solo servizio universitario trasse ministro e Commissione a ridurre la proporzione numerica della compatibilità dei professori in Parlamento, perchè non si è fatta una giusta eccezione per i professori della Università di Roma? Simiglianti eccezioni sono nella legge di incompatibilità spagnuola per i professori residenti a Madrid. La legge recente delle incompatibilità in Ungheria non chiude le porte del Parlamento ai professori di Buda-Pest.

Ora, io vi domando: se anche fosse vero che i professori di Napoli e di Perugia, e di altre lontane Università non possono essere nello stesso tempo buoni insegnanti e buoni deputati, perchè i professori della Università di Roma, dove alle due pomeridiane la Università è chiusa, non potrebbero venire in Parlamento?

Per ogni anima seria e ponderata la questione è decisa dal momento che ho dato risposte categoriche ai lievi dubbi della Commissione e del Ministero.

Dopo ciò la Camera faccia quello che vuole, ma avverta che i professori per lo Statuto generalmente non sono ammissibili in Senato. In Senato ve ne sono circa 40 che vi entrarono come membri delle regie Accademie delle scienze, dopo sette anni di nomina; o come membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione, dopo sette anni di esercizio, o come vecchi deputati ovvero come persone che per meriti o servizi eminenti avevano illustrata la patria e non già come professori universitari.

D'altronde la incompatibilità, che si vuole desumere dalla gravezza della duplice funzione di professore ed ufficiale dello Stato col mandato legisla-

tivo si dileguerà, se nell'interesse generale di tutti i deputati si vorrà una volta per sempre comprendere che egli è impossibile che le Sessioni legislative durino fino a nove mesi. Occorrerebbe fare un lavoro più intenso e continuato.

L'onorevole mio amico personale Corbetta, in un pregevole libro fresco ancora del lavoro dei torchi, ha studiato i modi per abbreviare la durata delle Sessioni annuali. La media annuale delle sedute pubbliche parlamentari in Italia è da 120 a 130: 125 sedute distribuite in sette mesi e mezzo, dicono che le feste producono una grande interruzione. Se i Ministeri non presentassero nugoli di leggi, spesso improvvisate o non perfettamente studiate, se i deputati non fossero costretti a correre e venire, non si avrebbe un'azione parlamentare svigorita e slombata; mancherebbero le possibilità delle sorprese dei partiti. In Italia non possono esservi molte centinaia di persone, che per otto mesi debbono abbandonare le famiglie, le faccende private, i particolari interessi per vivere in Roma. Molte Costituzioni fissano la durata delle Sessioni da tre a quattro mesi. Il Governo moderatore della maggioranza ci avvisi a questi onesti destini.

Ed ora espongo la giustizia di un altro alinea del mio emendamento, che vuole la incompatibilità dei sindaci, dei consiglieri comunali e provinciali.

Ricordo che un giorno l'onorevole Di Sambuy disse che qui tutti erano insigniti di alcune di tali qualità. Non tutti; ma la grandissima maggioranza. Quando la incompatibilità fosse disposta per la XIV Legislatura tutti i candidati avrebbero il tempo per optare tra l'un mandato o l'altro.

Non credete, signori, che io abbia proposto quest'emendamento senza maturità di proposito, o senza che io abbia consultato gli esempi che esistono su questa materia:

Valgami il lungo studio e il forte amore.

(*ilarità*)

La legislazione belga, alla quale s'ispirano Commissione e ministro, nell'articolo 40 della legge provinciale dichiara la incompatibilità delle funzioni di consigliere provinciale coll'ufficio di deputato e senatore, così la Spagna e la Danimarca. Le leggi di altri paesi stabiliscono per principio che i sindaci non possono essere eletti nei luoghi ove esercitano la loro giurisdizione amministrativa. In Inghilterra i sindaci dei borghi non sono eleggibili nella loro sede. E ciò perchè, signori? Perchè i consiglieri comunali e provinciali fanno spesso del Parlamento un Consiglio comunale, e del Consiglio comunale un Parlamento. I sindaci poi, quando sono nominati dal potere esecutivo, dipendono dal Ministero, che può rivoicarli.

Ma v'ha qualche cosa di più: diciamolo schiettamente.

Nel nostro paese dove il collegio elettorale è fondato sopra il mandamento, o sopra l'unione di più mandamenti, il sindaco, il consigliere provinciale ed il consigliere comunale sono bastoni che continuamente si ficcano tra le gambe dei ministri e dei prefetti in danno della buona amministrazione. E se guardate alle inviolabilità ed ai privilegi, cresce il danno. Un sindaco, una volta che assume la medaglia di deputato o la nomina di senatore e si reca presso il ministro per parlare, è una rispettabile potenza.

Per l'articolo 108 della legge comunale-provinciale è necessario un'autorizzazione per procedere contro i sindaci. Per l'articolo 45 dello Statuto per procedere contro un deputato ci vuole il permesso della Camera. Per l'articolo 37 della Costituzione il Senato è solo competente per giudicare dei reati commessi dai suoi membri. Ma è dunque lecito coprire delle inviolabilità parlamentari i sindaci del regno?

Per questo succede che alcuni grandi sindaci d'Italia sono scherzevolmente trattati come vicerè e granduca nella loro giurisdizione amministrativa. (*Si ride*) Il ministro dell'interno che conosce la loro potenza, e sa quanto valgono intellettualmente, li tratta da potente a potenti. (*Si ride*) Perciò, o signori, questo mio emendamento è ispirato dalla necessità del buon governo.

In un paese dove sono 8223 comuni che hanno tanti Parlamentini, e 69 Parlamentucci provinciali, salvate dalla confusione il Parlamento. (*ilarità*)

Questa incompatibilità parlamentare deriva dalle premesse della Commissione e del ministro. Se non si può attendere in un medesimo tempo alla cattedra ed al Parlamento, non si può attendere in pari tempo al Consiglio comunale o provinciale, ed al Parlamento. Vi sono le Sessioni di primavera e d'autunno; bisogna scegliere fra la Camera ed il Consiglio comunale.

Io so che si è gelosi della partecipazione a questi uffici amministrativi, perchè il comune prepara gli elettori politici. Però il comune, la provincia e lo Stato nell'ordine elettorale stanno come l'istruzione elementare all'istruzione secondaria e all'istruzione universitaria.

Il cittadino nel comune acquista la quarta classe elementare, nella provincia diventa liceato, quindi si laurea venendo all'Università di Monte Citorio. (*ilarità*)

Riconosciamo la utilità del comune e della provincia come scuola della vita pubblica, ma non fondiamo tante pubbliche funzioni. Salviamo la di-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1877

visione del lavoro. (*Si ride*) Così è. Nonostante che io sia costretto per il lungo tema ad essere un oratore prolisso, oggi io mi acquisto tutta la vostra benevola attenzione che davvero non sperava, perchè la verità si impone (*Si ride*) alle vostre coscienze. E sento davvero a tali segni che oggi la Camera mi darà un vero trionfo, perchè il mio emendamento naviga a gonfie vele. (*ilarità*)

Vado innanzi, e prendo gli avvocati. Anche qui si temerà forse una nuova orazione: *Cicero pro domo sua*.

Io, a dir vero, se potessi li manderei tutti via (*ilarità*), e poichè le incompatibilità sono logicamente dedotte, sicchè l'una tira l'altra, vi dirò con piena confidenza che era stato tentato a proporvi un emendamento che avrebbe creato la incompatibilità della simultanea presenza nella Camera dei generi con i suoceri. (*ilarità*) Gli esempi non mancano nei Parlamenti del Lussemburgo, della Sassonia-Altemburgo e in San Marino; ma io non ho avuto il coraggio di fare dell'Italia un San Marino, di fare di una grande nazione un piccolo Staterello, nel quale sono necessarie quelle incompatibilità che campeggiano nelle leggi comunali.

Innanzitutto definiamo che persona sia l'avvocato. (*ilarità*) È un professionista come il medico e come gli altri. Su che è fondata questa professione? Sulla libera concorrenza; l'avvocato deve trovare il cliente come l'ingegnere ed ogni altro esercente.

Ecco la ricerca necessaria agli avvocati, e più o meno tutti trovano clienti.

Però vi ha tra noi una classe di avvocati che acquista la clientela per concessione ministeriale. I clienti sono il demanio, la Giunta liquidatrice, l'Asse ecclesiastico.

Ricordando il criterio fondamentale già enunciato, cioè, che tutti gli uomini che, anche senza un decreto regio, possono trovarsi in balla del Governo, debbano essere esclusi per incompatibilità siccome atti a scemare la indipendenza della Camera, anche in questa parte l'emendamento sarà accettato. Per questa ragione adunque anche gli avvocati erariali non debbono sedere in questa Camera.

Voi vi ricordate che la legge votata sotto il ministro Vigliani, con la quale si abolì il così detto contenzioso giudiziario e si pensò a dare una unità direttiva alla difesa giudiziaria dello Stato produsse alcune innovazioni. Per essa si crearono cinque o sei grandi direzioni erariali con un esercito di avvocati pagati da 2500, 3000 e più lire di stipendio annuo. Capitano generale di questa milizia pagata è l'onorevole Mantellini, con funzioni interinali di comando. (*ilarità*)

Queste direzioni sedenti a Napoli, a Palermo, a Torino, a Venezia, a Firenze ed a Genova, hanno inoltre alla loro dipendenza, in ogni collegio giudiziario, presso ogni tribunale e Corte di appello, avvocati privati iscritti in una lista di avvocati erariali e nominati dall'avvocatura erariale centrale; certo per il loro merito, per il loro sapere, per la loro onestà; ma che tuttavia chiedono od accettano cause dal Governo. Chi ha proceduto a queste nomine? L'avvocatura erariale; ma si escludono forse i favori? Si rispettarono, è vero, antichi diritti acquisiti; ma parecchie creature ministeriali entrano nella filza.

Chi regola la ripartizione delle liti? O l'amministrazione centrale, ovvero le direzioni locali. Chi merita la preferenza dei capi ottiene questo vantaggio, che non ha bisogno di aspettare clienti. Questi avvocati, se entrano in Parlamento e se non sono fedeli al Ministero, potranno trovarsi nel caso di dover cercare altri clienti; se servono bene alla politica e con devozione, continueranno a servire lo Stato nelle grandi liti di tasse, di soppressioni di censi, di manomorta e di proprietà ecclesiastiche. Sapete a quale anomalia conduce questo fatto? Accade per esso che mentre si esclude dal Parlamento il professore perchè prende 366 lire al mese, l'applicato di quarta classe, perchè prende 1400 lire all'anno, si conservano gli avvocati che servono il demanio, i quali con una sola buona lite possono mettere insieme un bel gruzzolo di danaro. Se moltiplicate le cause da difendere che si possono ottenere con preferenza, avverrà che gli avvocati dipendenti dalle avvocature erariali siederanno tra la Camera e la Cassazione vivendo a servizio dello Stato non con uno stipendio, ma con onorari, che rappresentano mille stipendi. (*Sensazione*)

Dica pure l'onorevole ministro dell'interno: badate alle conseguenze; volete impedire che un ministro chieda un parere ad un eminente giureconsulto? Io gli rispondo: che i pareri si possono chiedere, e che moralmente si ha il dovere di darli anche *gratis* all'Italia che fu *la grande mendica*, e che ora si batte nella sconsolante povertà del bilancio. Ma se avete gli avvocati erariali, perchè essere tremabondi della sorte degli altri avvocati? Una delle due: o gli avvocati, ai quali avete dato la nomina di avvocati per uso dello Stato presso i tribunali e le Corti d'appello, sono buoni, ed in tal caso difenderanno con energia lo Stato senza avere bisogno di altri aiuti; o questi avvocati non sono buoni, e perchè si fece una scelta cattiva? Quando gli avvocati iscritti nelle tabelle dipendenti dall'avvocatura erariale si decideranno a presentarsi candidati, sentiranno la dignità personale e si dimetteranno per sfuggire alle incompatibilità. La

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1877

loro libertà non è offesa. Essi sceglieranno tra l'un incarico ed il mandato. Ad ogni modo, non posso credere che si voglia dichiarare compatibile con la Legislatura l'avvocato generale erariale.

La Camera comprenderà il dovere di rimuovere ogni sospetto contro l'avvocato generale e i deputati. Può accadere, non fu raro il caso, che gli stessi deputati abbiano, o i parenti e le loro famiglie, cause col Governo. Ditemi voi in qual posizione venite a mettere l'avvocatura erariale gettandola nella lotta e nelle perplessità, dirò anche tra i sospetti della vita politica? Se volete la Camera come la moglie di Cesare, fate che nessun Clodio sia qui dentro. (*Si ride*)

È questo un altro degli emendamenti che io quindi ho gettato nel *mare magnum* delle incompatibilità; perchè saprete che le incompatibilità sono come le ciliegie, l'una richiama l'altra. (*Si ride*)

Rimane ora a dire qualche cosa sopra gli amministratori delle opere pie; di quelle opere pie che di pio oggi non hanno più che il nome (*Ilarità*), mano-morte segnate a cessare, e delle quali tanto si preoccupa il mio amico, l'onorevole Mussi. È naturale che gli amministratori non lascino la residenza del loro ufficio; è naturale che quando hanno accettato questa funzione dai prefetti, che sono dipendenti dal Ministero dell'interno, non vengano alla Camera, perchè non sono veramente indipendenti, e debbono pensar bene ai casi loro, alle responsabilità assunte per il bene della cosa pubblica.

Segue di poi un altro emendamento, che vuole esclusi i membri dei Consigli d'amministrazione e di sorveglianza degli istituti di credito ammessi al consorzio del corso forzoso.

Signori, vi ricorderete quanto si è detto sul corso forzoso, e contro il privilegio dell'emissione della carta-moneta.

Ricordatevi del sistema dei sei istituti consociati, posti sotto la sorveglianza del Governo, per la emissione della carta. Sono sei leoni, contro cui dovremo lottare per abolire il corso forzoso. (*Si ride*) Se questi istituti possono avere grande interesse a far bene gli affari del consorzio, esiste un cozzo di interessi fra l'ufficio di deputato, e l'ufficio di amministratori. Essi, per fare bene i deputati, dovrebbero stare a Roma; per fare i buoni amministratori dovrebbero stare altrove. Vadano altrove; il sistema è del Ministero e della Commissione. (*Si ride*) Mi pare che anche questo emendamento sarà di certo accettato.

Poco ho da dire intorno la incompatibilità dei consoli e vice-consoli.

In verità, questo pare un emendamento quasi superfluo. Si sa che i consoli e vice-consoli di potenze

straniere non sono eleggibili; perchè, o che sono persone straniere, o cittadini italiani con l'*exequatur* del Governo nostro sono sempre incompatibili con la deputazione. Ho raccolto questo insegnamento dalla scienza internazionale, dalla opinione degli scrittori e dalla giurisprudenza parlamentare.

Tuttavia giova non lasciare l'incertezza alle interpretazioni parlamentari nella materia della convalidazione delle elezioni politiche.

Con brevi argomenti svolgerò la mia proposta che tende a dichiarare la incompatibilità dei preti di ogni culto con il mandato legislativo.

Voi sapete l'ideale del sacerdozio quale sia. Unicamente debito agli interessi spirituali delle popolazioni, docile alle leggi, anche se cattive, accettante come utili strumenti della provvidenza i Governi sfavorevoli alla Chiesa, sciolto da ogni partito politico e pronto ad offrire consolazioni mistiche a tutti quelli, che le bramano. Ma questo ideale si sfata al cospetto di uomini, che vivendo nel diritto di cittadinanza non possono rimanere indifferenti ai destini ed alle lotte pubbliche. Quindi i preti conservano giustamente il diritto elettorale e possono intervenire nelle lotte elettorali. Sino a qual limite è legittima questa intervento? Non debbono fare violenze, nè diffamazione degli avversari, nè calunnie, nè tumulti: questo è dovere generale a tutti. Non si debbono servire delle armi spirituali per distogliere i candidati dall'urna o far piegare il numero contro i candidati neri. Questo è dovere speciale. Ma saranno eleggibili? Su questo punto le legislazioni moderne variamente dispongono. La legge olandese proclama la incompatibilità del mandato legislativo col sacerdozio; la legge belga ordina che il ministro del culto salariato dallo Stato opti tra il salario e le Assemblee; la legge di Baden dichiara la incompatibilità nei distretti, ove il prete esercita le funzioni; l'Inghilterra esclude i ministri di qualunque religione; il Chili esclude i preti con cura di anime; il Paraguay esclude tutti i preti; la repubblica di San Salvador ordina la stessa incompatibilità. Tra questi due sistemi della esclusione generale o della esclusione condizionata la legge elettorale presente all'articolo 98, dichiara ineleggibili gli ecclesiastici aventi cura di anime o giurisdizione con obbligo di residenza, quelli che ne fanno le veci, i membri dei capitoli e delle collegiate.

La origine di questo articolo fu dovuta alla iniziativa del conte di Cavour e ai pericoli corsi dalle libertà in Piemonte.

Nell'anno 1857 una schiera clericale di 90 o più deputati uscì dalle urne. Il Parlamento ordinò una inchiesta. Chi può negare la incompatibilità dei



preti alla vita parlamentare? Al battesimo amministrato seguirebbe il voto di fiducia; ai funerali il voto di sfiducia, e alla predica dal pulpito il discorso della tribuna? Chi ubbidisce ai canoni, non può dare il voto alle nostre leggi. Questo emendamento non ferisce la libertà. Il prete può uscire dalla chiesa e farsi provvido datore di leggi. La incompatibilità ciascuno la può distruggere. D'altronde questo emendamento sanziona le più precise affermazioni, e gli ordini emanati dal Sommo Gerarca. Il Papa dice: « nè eletti, nè elettori; » noi, più discreti, diciamo una sola parte della formula: *non eleggibili*.

Infine, il principio che non sono eleggibili i preti o pastori aventi cura d'anime, giurisdizione, e via discorrendo, dopo che lo Stato estinse molti enti ecclesiastici, ed assegnò molte pensioni al clero regolare per l'abolizione dei conventi, costringerebbe il legislatore, in certi casi possibili, ad intricarsi in discussioni canoniche. Ciò detto, io termino augurandomi che tutto il mio articolo possa essere accettato.

Sono certo che l'onorevole ministro dell'interno discuterà con tutta gravità e con tutta attenzione la questione dei consiglieri di Stato e quella dei professori, e che tornerà a migliori opinioni.

Io ho parlato lungamente, o signori, ma debbo ancora farvi una dichiarazione. Innanzi a me non ho che un dilemma o di astenermi dal votare la legge o dal votarla a viso aperto. Astenermi sarebbe una defezione: voterò dunque la legge sol quando tutti possano vedere la pallina bianca che deporrorò nell'urna.

Vi dico da ultimo senza ambagi, che se gl'interessi dello Stato lo vogliono, e i principii saranno salvati, voi dovete votare la esclusione assoluta dei professori. Coloro, tra essi, che non torneranno più nel Parlamento lo avranno sempre in cura. Altri rinunciando alla cattedra ubbidiranno all'idealità della scienza espressa bellamente dal Pope in queste parole: *An crust of bread and liberty: una crosta di pane e la libertà*.

La scienza non sente il dovere di essere ricca, ma di servire la patria onoratamente e con zelo. D'altronde l'uomo di studio troverà sempre un asilo, che lo accoglie, quando avrà osato sacrificare i suoi interessi al bene della patria, che tutti ne protegge. (*Segni di approvazione*)

**PRESIDENTE.** Debbo fare osservare all'onorevole Pierantoni che il voto delle leggi non sarebbe più segreto, se i deputati lo manifestassero.

Prima di procedere oltre, debbo annunziare alla Camera che l'onorevole Biancheri, per personale

considerazione, non accetta di fare parte della Giunta per la riforma del regolamento.

Malgrado le ripetute preghiere fattegli dalla Presidenza, egli non si è rimosso dalla sua determinazione.

Do atto dunque all'onorevole Biancheri della sua rinuncia da membro della Giunta della quale ho favellato.

Sarà messa all'ordine del giorno di domani la votazione per la nomina di un altro commissario della Giunta stessa.

La parola spetta all'onorevole Mussi Giuseppe.

**MUSI GIUSEPPE, relatore.** Onorevoli signori, è inutile premettere che io non sono nè Renzo Tramaglino, nè don Abbondio, quantunque abbia commesso il delitto di cui mi accusa il mio amico Pierantoni, di avergli citato un motto latino.

Io non sono che un borghese grasso (*Si ride*), e sono molto lieto che anche l'onorevole collega e mio amico Pierantoni, non è poi, via, troppo magro. (*ilarità*)

Come borghese grasso, è naturale che io, non l'onorevole Pierantoni, s'intende, possegga poca intelligenza; perciò debbo confessare che non ho ben capito il discorso dell'onorevole preopinante, perchè egli in fondo ha fatto un bellissimo ed eloquentissimo discorso, in cui ha dimostrato che noi, mandando via tutti gli impiegati deputati, facciamo una legge prettamente repubblicana. Io non gli osserverò che pare che molti repubblicani non siano interamente dell'avviso suo; questo non lo rilevo; avviso semplicemente che noi non abbiamo esclusi punto tutti i deputati impiegati, e quindi, sotto questo riguardo non abbiamo certo fatto una proposta repubblicana. Noi abbiamo accettato quaranta impiegati, vi abbiamo aggiunto i signori ministri e i signori segretari generali, e quindi, fatto un calcolo di statistica, possiamo dimostrare che abbiamo accettato qualche cosa di più di quello che ci proponeva quel ministro, col quale l'onorevole Pierantoni cerca di metterci in una specie di contraddizione.

È vero che abbiamo sospeso lo stipendio dei funzionari, ma l'onorevole Pierantoni ha eliminata anche questa difficoltà quando ha avvertito che, a suo avviso, e in questo sono perfettamente del suo parere, converrebbe rendere più brevi le Sessioni parlamentari.

Accorciato il periodo delle Sessioni, lo stipendio per tutto il resto dell'anno decorre a favore di questi deputati impiegati, e non bisogna dimenticare che noi abbiamo lasciato scorgere, che per questa Legislatura non si fanno mutamenti, e che in seguito dovrà riprendersi e riesaminarsi seriamente quella questione dell'indennità personale del deputato, per-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1877

locchè in sostanza noi non priviamo di stipendio l'impiegato, perchè, se per il periodo di tempo in cui non disimpegna le sue funzioni non toccherà onorari, in questo godrà dell'indennità, come tutti gli altri deputati.

A me sembra adunque che quella copiosa dottrina lucidamente esposta dall'onorevole Pierantoni per combattere il nostro progetto di legge, assomigli troppo all'acqua che era passata, e che quindi non faceva andare più il mulino.

Infatti, se noi per fare il ponte, lungi dallo scacciare conserviamo gli impiegati deputati, è facile scorgere che riusciremo pessimi pontonieri assolutamente.

L'onorevole Pierantoni è di parere che, mandando via magistrati, professori ed altri insigni uomini, noi abbassiamo il livello della Camera. Questa questione d'abbassamento del livello è molto idraulica, ed a dire la verità, non mi preoccupa gran fatto, perchè io sono un gran partigiano dell'irrigazione anche nell'ordine delle idee. E quando mi accorgo che il primo ingegnere che ha segnalato l'abbassamento di livello di questa Assemblea, fa tutto quel che può per ritornare qua dentro (*Si ride*), debbo supporre che questo ingegnere abbia anche lui ben poco timore dell'abbassamento, anzi che sarebbe lietissimo d'abbassare anche lui la sua olimpica persona per portarsi al nostro livello. (*ilarità*)

PIERANTONI. Domando la parola.

MUSSI GIUSEPPE, *relatore*. Io non ammetto che tutti quelli che non sono magistrati o professori siano ignoranti; qualche cognizione si può averla anche essendo borghesi grassi. D'altronde i membri della Commissione, su questo punto, non pare che dovrebbero essere ritenuti molto ignoranti, perchè nessuno passa il confine di una giusta proporzione.

Io ammetto il merito di tutti questi signori impiegati, che noi assolutamente non escludiamo. Ma mi permetto di osservare all'onorevole Pierantoni che egli imita troppo quel cavaliere antico...

PIERANTONI. « Il poverino non se n'era accorto... »

MUSSI GIUSEPPE, *relatore*. « Combatteva, combatteva, ed era morto » (*ilarità*); proprio così.

Infatti i professori ed i magistrati noi li conserviamo in gran parte, perchè, dopo tutto, non restringiamo che i limiti della legge attuale.

L'onorevole Pierantoni osserva anche che il professore tolto a quest'Assemblea avrà meno tempo di attendere ai suoi studi, ed ha citato a prova i due bellissimi libri dell'onorevole Berti. Io faccio un ragionamento opposto. Io gli osservo che se l'onorevole Berti, che pure ha atteso tanto diligentemente alla deputazione, ha trovato il tempo di scrivere quei due libri, probabilmente, libero dagli

impegni di deputato, ne avrebbe scritti tre. (*ilarità*) Vede dunque l'onorevole preopinante che le lettere possono aver patito un pregiudizio. Ma quello che assolutamente non cape nella mia mente è la proposta dell'onorevole Pierantoni; egli afferma che (non l'esclusione, perchè non fu proposta) ma la limitazione, la diminuzione del numero di pubblici funzionari nell'Assemblea possa tornare dannosa. Questo lo capisco, ma non comprendo allora perchè egli, invece di propugnare la conservazione di queste capacità, metta avanti il partito di escluderne altre.

Egli, mi scusi, ci propone di imitare l'episodio di quel noto romanzo, nel quale un povero cavaliere viene servito da uno scalco che gli mette il piatto davanti e da un altro che glielo porta subito via. Sia generoso, onorevole Pierantoni, ci lasci almeno un piatto di maccheroni per non morire di fame! (*Si ride*) Ed è perciò che la prego di non dare l'ostracismo a tutti quei poveretti che egli vuol colpire.

Innanzitutto, avendo l'onore di parlare con un così dotto ed sperimentato giureconsulto, mi permetta di osservargli che egli ha commesso un errore, in cui io potrei facilmente incappare, perchè credo che per le antiche leggi romane i contadini potessero in certi casi eccipere l'ignoranza di legge, ma nel quale un professore ed un avvocato non dovrebbe inesplicare.

Egli invero è caduto in un errore di competenza, scusi. Ella ha proposto la esclusione dei sindaci, consiglieri comunali e provinciali. Ma in nome di Dio! perchè ha presentato questa eccezione al tribunale di prima istanza dei nove membri delle incompatibilità parlamentari? Non si è accorto che ha sbagliato; era d'uopo che egli avesse presentata la proposta alla Cassazione, che bisognava andare alla gran Commissione dei diciotto che sta studiando la legge comunale e provinciale; imperocchè appunto, se non erro, nel progetto della legge comunale e provinciale, credo che si parli di incompatibilità siffatte.

Dunque, se non vuol perdere la causa, ed essere condannato anche nelle spese, rispetti le competenze, venga a noi proponendo le incompatibilità che sono veramente di indole politica, ed aspetti che sia presentato il disegno della legge comunale e provinciale per sollevare quelle di indole amministrativa.

Infatti, questa ragione d'incompetenza è profondamente subordinata alle riforme che si introdurranno nella legge comunale. Infatti se, per esempio, per i sindaci sarà conservata la nomina governativa, la sua eccezione per escluderli da questa

Camera avrà un grande valore; ma se i sindaci diventeranno di nomina popolare, allora permetta a me di credere che, se potrà sempre un ingegno eletto come il suo difendere la loro esclusione, a me non basterà l'ingegno per comprenderla.

Per quanto riguarda i poveri consiglieri comunali, a me sembra che l'onorevole Pierantoni cada nel solito guaio degli uomini di moltissimo ingegno, che qualche volta, volendo dimostrare troppo, forzano l'argomentazione per modo da privarla di efficacia.

Un consigliere comunale infatti non gravita punto sul bilancio dello Stato, non può avere alcuna influenza preponderante. Ne avesse almeno limitata l'eccezione alle grandi città, ai grandi comuni, si potrebbe capire; ma dichiarare incompatibile il consigliere comunale di un umile villaggio, le pare serio?

Fu sollevata anche la questione dell'occupazione. Ma il Consiglio comunale si raccoglie in due sessioni ordinarie, una delle quali in autunno, nella quale stagione la Camera di solito non siede, e l'altra di primavera, che dura due o tre giorni. Vi sono le straordinarie, ma sempre brevissime.

Ma, si osserva, i consiglieri deputati cambiano il Parlamento nel Consiglio comunale, e viceversa. Diffatti un giornale lepidissimo ebbe a dire una volta, che vi sono degli uomini che vogliono essere deputati per diventare consiglieri comunali. (*Si ride*) E potrà anche essere. Ma consideri allora l'onorevole Pierantoni che, precisamente secondo questa teoria, si diventerà deputato prima, e si verrà qui a brigare e a sostenere la difesa della città, per diventare quindi consigliere comunale. Ma, quando si sarà già consigliere, si andrà nella sede competente, e non si commetterà quell'errore che si permette segnalare a torto il mio amico personale Pierantoni.

Andiamo avanti.

« Gli amministratori delle opere pie, ed altri pubblici stabilimenti che sono scelti dai ministri, dai prefetti, non sono eleggibili. »

Anche qui io elevo la stessa osservazione. Io in parte vado d'accordo negli apprezzamenti del mio amico politico e personale Pierantoni; credo che la questione delle opere pie vada studiata molto maturamente, e sono il primo a deplorare che queste amministrazioni, per lusso di ordinamento, assorbano troppa parte del loro patrimonio in spese di amministrazione.

**PRESIDENTE.** Onorevole Mussi, mi permetta di fargli un'osservazione.

L'onorevole Pierantoni era iscritto ed io non poteva impedirgli di parlare anche sul suo emendamento; forse sull'emendamento dell'onorevole Pie-

rantoni non si arriverà neanche a votare, poichè il regolamento richiede che, prima che si impegni una discussione sugli emendamenti, essi sieno appoggiati.

Io avrei chiesto alla Camera se era appoggiato quell'emendamento quando fosse venuto il momento.

Io credeva che ella volesse discorrere sulle generali, ma prendere unicamente di mira l'emendamento dell'onorevole Pierantoni e discuterlo non è punto il momento opportuno, e mi pare che noi perderemmo del tempo; la Commissione potrebbe occuparsene più tardi.

**MUSSI GIUSEPPE, relatore.** Allora mi riassumerò.

**PRESIDENTE.** Facciò questa osservazione perchè, secondo il nostro regolamento, non si può impegnare sopra un emendamento una discussione, finchè la Camera non l'abbia autorizzata.

**MUSSI GIUSEPPE, relatore.** Ed allora io rimetto la continuazione del mio discorso a dopo che sia appoggiato l'emendamento Pierantoni.

**MAURIGI. (Della Giunta)** Domando la parola per fare una dichiarazione a nome della Commissione.

**MINGHETTI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Minghetti ha facoltà di parlare.

**MINGHETTI.** Io non so se questo sia il momento opportuno per combattere un emendamento proposto dalla Commissione al disegno ministeriale.

**PRESIDENTE.** Non è il momento nemmeno di darne lettura.

**MINGHETTI.** Il mio concetto è di combattere un emendamento della Commissione al primo articolo.

**PRESIDENTE.** Ebbene, parlerà a suo tempo. All'articolo 1 furono proposti vari emendamenti.

Cominciamo da quello proposto dalla Commissione.

Ne darò lettura:

« Art. 1. Non sono eleggibili i funzionari ed impiegati aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato o sui bilanci del Fondo per il culto, degli Economati generali dei benefici vacanti, della Lista civile, del gran magistero dell'Ordine mauriziano, ad eccezione:

« a) Dei ministri segretari di Stato e dei segretari generali dei Ministri;

« b) Del presidente, presidenti di sezione e dei consiglieri del Consiglio di Stato;

« c) Del primo presidente, presidenti e consiglieri della Corte di cassazione e di appello, i quali non possono essere eletti nel territorio della loro giurisdizione attuale o in quella nella quale hanno esercitato l'ufficio sei mesi prima delle elezioni;

« d) Degli ufficiali generali e superiori di terra e di mare, i quali non possono essere eletti nei distretti

elettorali nei quali esercitano attualmente o hanno esercitato l'ufficio del loro grado sei mesi prima delle elezioni;

« e) Dei membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione, di sanità, del Congresso permanente di ponti e strade, e del Consiglio delle miniere;

« f) Dei professori ordinari delle regie Università e degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici.

« Fermo il disposto della legge 3 luglio 1875, numero 2610. »

L'onorevole Di Rudini propone quest'altro emendamento; egli chiede cioè che dopo le parole « del Gran Magistero dell'Ordine mauriziano » si aggiungano le seguenti: « e delle scuole superiori sovvenute dal bilancio dello Stato. »

L'onorevole Corte vuole soppresso il paragrafo 4; e dopo il paragrafo 7 vuole aggiungere il paragrafo e del progetto della Giunta.

L'onorevole Muratori propone la soppressione delle lettere b, c, d, e, f dell'articolo 1 del progetto della Commissione, e, dopo la lettera a, propone la seguente aggiunta:

« Le funzioni di sindaco di una città capoluogo di provincia, e di deputato provinciale non sono compatibili con quelle di deputato. »

L'onorevole Canzi propone l'articolo 97 nel seguente modo:

« I funzionari ed impiegati aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato o sui bilanci del Fondo per il culto, degli Economati generali dei benefici vacanti, della Lista Civile e del Gran Magistero dell'Ordine mauriziano non potranno fare parte della Camera che nel numero di 40. »

Veramente quest'articolo dovrebbe fare parte di una disposizione posteriore.

L'onorevole Cancellieri propone che l'articolo 97 venga così redatto:

« Non sono eleggibili, comunque investiti semplicemente di reggenze o d'incarichi temporanei, tutti coloro i quali occupano uffici pubblici retribuiti, di nomina regia o governativa.

« È fatta eccezione:

« a) Pei ministri segretari di Stato, e segretari generali dei Ministeri;

« b) Pei presidenti e consiglieri del Consiglio di Stato;

« c) Pei presidenti e consiglieri delle Corti di cassazione e di appello, i quali tuttavia non possono essere eletti nel territorio sottoposto alla loro giurisdizione attuale, o su cui l'esercitarono nell'anno precedente all'elezione;

« d) Pegli ufficiali generali e superiori di terra e

di mare, i quali tuttavia non possono essere eletti nei distretti, in cui esercitano attualmente, ovvero esercitarono, ufficio militare nell'anno precedente alla elezione;

« e) Pei membri dei Consigli superiori permanenti, istituiti presso i diversi Ministeri, quando non occupino anche temporaneamente altro ufficio che li renda ineleggibili;

« f) Pei professori ordinari di regie Università e di pubblici istituti, nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici. »

Viene poi l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Pierantoni, il quale è così concepito:

« I sindaci, i consiglieri comunali e provinciali;

« E gli amministratori delle opere pie e di altri pubblici stabilimenti, che sono scelti dal Ministero o dai prefetti, non sono eleggibili.

« Gli avvocati e i procuratori iscritti presso i tribunali e le Corti d'appello per la difesa delle amministrazioni dello Stato, non sono eleggibili.

« I membri dei Consigli di amministrazione e di sorveglianza degli istituti di credito ammessi al Consorzio del corso forzoso, non sono eleggibili.

« Tutti gli esattori d'imposte comunali e governative, che non hanno uno stipendio sul bilancio dello Stato, non sono eleggibili.

« I cittadini italiani consoli o vice-consoli di potenze straniere, non sono eleggibili.

« Non sono parimente eleggibili i ministri del culto. »

Finalmente abbiamo un emendamento degli onorevoli Morpurgo e Di Sambuy, che è così concepito:

« Non è compatibile il mandato di deputato cogli uffici dei funzionari ed impiegati, ecc. » e poi segue come nel progetto ministeriale.

Inoltre gli onorevoli proponenti aggiungono il seguente capoverso:

« I funzionari ed impiegati non compresi nelle precedenti categorie si considereranno validamente eletti, quando rinunzino alla funzione od all'impiego entro otto giorni dall'avvenuta elezione. »

Ora ha facoltà di parlare l'onorevole Maurigi per mandato della Commissione.

MAURIGI. (Della Giunta) Anzitutto comincerò dal dichiarare, per seguire l'ordine con cui è redatto l'articolo 1 del progetto della Commissione, che la Commissione non ha difficoltà di accettare l'emendamento dell'onorevole Di Rudini.

Fatta questa dichiarazione, debbo annunziare alla Camera che la Giunta mi ha fatto l'onore di incaricarmi di esporre alla Camera alcune variazioni che essa ha creduto di dovere introdurre nell'articolo 1, e di riferirvene brevemente le ragioni.

In una conferenza tenuta fra la Commissione e

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1877

l'onorevole ministro per l'interno, mentre si rimase d'accordo di accettare la redazione del primo comma dell'articolo 1 nel senso di includervi gli impiegati della Lista civile e quelli dell'Ordine mauriziano, la Commissione ha riconosciuto la ragionevolezza di fare anche per queste categorie alcune eccezioni che si coordinino e si assimilino con le altre carriere pubbliche, per cui le stesse riserve sono state adottate nel progetto che ho l'onore di sostenere.

La Commissione adunque, coerentemente ai concetti che erano già stati precedentemente svolti nel suo seno, ha creduto di dover introdurre la seguente variazione al testo che essa ha presentato e che ha concordato coll'onorevole ministro.

Essa aggiungerebbe fra gli eleggibili il ministro della Casa reale ed il primo aiutante della Casa del Re. L'alto ufficio di cui sono rivestiti questi due dignitari dello Stato, la esistenza costante di questi uffici dacchè vige in Italia ed anche prima in Piemonte il sistema costituzionale, il carattere politico di queste istituzioni sanzionato anche da fatti recenti della storia parlamentare italiana, hanno indotto la Giunta a ritenere che veramente questi uffici sono tali da dovere lasciar loro aperte le porte del Parlamento.

Un'altra aggiunta che la Commissione ha fatto è quella relativa al primo segretario del Gran Magistero dell'Ordine mauriziano. (*Commenti*)

Il capo di questa considerevole amministrazione pubblica è stato considerato, per precedenti che appartengono al Parlamento, come un vero e reale impiegato dello Stato.

Nel 1850, l'onorevole Pinelli, che in quel tempo presiedeva la Camera subalpina, fu designato dal Re, sopra proposta dei ministri Siccardi e Galvagno, alle funzioni di primo segretario dell'Ordine mauriziano. Essendo prorogata la Camera, il ministro, senz'altro, convocò il collegio di Cuornè, che rappresentava il Pinelli alla Camera subalpina, e la Camera nella seduta del 6 novembre validò la elezione del Pinelli e lo riammise all'altissimo ufficio di suo presidente.

Questi precedenti, che ci vengono da quel Parlamento subalpino che spessissimo ed a ragione viene citato come modello di sapienza politica e di liberalismo in questa Aula, provano come in ogni tempo si è considerato, nel nostro diritto pubblico interno, la qualità di primo segretario del Gran Magistero mauriziano da una parte come un impiego dello Stato; e questo è a favore della tesi generale che ha fatto valere la vostra Commissione, e dall'altra parte come un funzionario rivestito di un carattere così elevato da venire considerato, nella gerarchia

dello Stato, come un funzionario d'ordine politico, e per conseguenza ammissibile nella Camera.

Una quarta estensione ha anche accettata la vostra Commissione e questa riguarda l'avvocato generale erariale.

Noi abbiamo ritenuto, conformemente al pensiero esposto dall'onorevole ministro per l'interno, che l'avvocato generale erariale è un vero consigliere della Corona. Il suo ufficio non può trovare altro riscontro nell'amministrazione dello Stato che in quello del Consiglio di Stato.

Egli è pareggiabile e per stipendio e per ufficio ai capi di quell'alto Consesso; egli è chiamato ad essere il naturale, il continuo consulente del Governo, non solo nei giudizi ordinari che si svolgono davanti alle Corti, ai tribunali, ma in qualunque altra questione contenziosa, che può sollevarsi nell'amministrazione di un grande Stato.

Per queste considerazioni, noi crediamo che le funzioni dell'avvocato generale erariale, non solo sono compatibili con quelle di membro del Parlamento, ma, forse, in una più larga e completa organizzazione dei servizi pubblici, potrebbero assumere un vero e reale carattere politico e governativo. Quindi più che mai crediamo che l'avvocato generale erariale debba restare come membro del Parlamento, se riteniamo che possa essere più tardi il caso di elevarlo a membro del Governo.

Sono queste le variazioni che la vostra Giunta ha creduto d'introdurre all'articolo che vi aveva presentato. Esse, se da una parte affermano l'ammissione di alcuni impiegati in più, e tra questi il ministro della Casa reale e il primo aiutante di campo del Re, valgono a rassicurare l'onorevole Pierantoni sui sentimenti non antimonarchici della Commissione: d'altra parte io spero che troveranno venia ed accoglienza nella Camera per varie considerazioni.

Imperocchè, o signori, con l'emendamento che accettiamo e che facciamo nostro, non veniamo ad accrescere menomamente il numero dei funzionari che possono sedere in Parlamento; non facciamo che allargare le categorie che debbono contribuire a formare il numero dei 40 deputati impiegati e, nel comprendere in queste categorie altissimi funzionari dello Stato, noi crediamo non solo di restare nella sfera della legge, ma perfino di migliorarla, chiamando, ripeto, a contribuire a costituire il contingente dei deputati impiegati, persone che per la loro alta posizione, per il carattere del loro ufficio, posseggono tutte le qualità necessarie per sedere in Parlamento ed assumere il carattere politico, che è indivisibile da membro della rappresentanza nazionale.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1877

Io, a nome sempre della Commissione, ho qualche parola da aggiungere sulla lettera *d* dell'articolo primo.

In questa discussione è stato sollevato il dubbio se per avventura la presenza degli ufficiali superiori nella Camera fosse poco indicata, e se si dovesse solamente limitare agli ufficiali generali il privilegio di potere fare parte della Camera dei deputati. Io non ho da esporre alla Camera che brevissime osservazioni in sostegno della proposta della Commissione, la quale ritiene di dover mantenere con tutta la sua piena e profonda convinzione.

Non vi sono in tutto l'esercito che 130 ufficiali generali dei quali ben 15, se non sbaglio, siedono nell'altra Camera, dimodochè il loro numero non si riduce che a 115. Bisogna anche considerare che di questi 115 generali, e per la legge esistente, e per quella più severa che vi proponiamo, molti cesseranno di essere eleggibili in gran parte dello Stato; per cui il numero degli ufficiali generali che rivestono il carattere di eleggibilità si riducono ad un numero assolutamente esiguo, oltre che non hanno generalmente l'età la più indicata per invogliare ad entrare nell'aspra e dolorosa arena delle lotte politiche.

Noi abbiamo invece 1220 ufficiali superiori dell'esercito.

Ebbene, signori, per la media costante dei risultati che ci presentano le passate Legislature; per la media del numero d'impiegati che verrebbe a sanzionare la nuova legge, non si potrebbe trattare di avere più di 10 o 12 ufficiali <sup>superiori</sup> generali nella Camera.

Io credo che gli inconvenienti che si potrebbero addurre, sia sulla mancanza nell'esercito di questi ufficiali superiori, sia della influenza e delle conseguenze che la loro presenza potrebbe esercitare nelle file dell'esercito stesso, sono così esigue che completamente scompaiono; tanto più che la Camera bisogna che tenga presente che la Commissione propone di limitare l'eleggibilità degli ufficiali nei posti dove tengono guarnigione, dove esercitano ufficio. Ed è poi da considerare che fra 1200 ufficiali superiori, tra i quali si recluta la parte non generalizia dei deputati militari, v'è un grandissimo numero di assimilati: vi sono gli ufficiali del genio navale, gli ufficiali medici, quelli del commissariato; insomma, nella Camera, guardandoci attorno, abbiamo parecchie brillanti individualità, che rivestono il grado di ufficiali superiori, ma che non si trovano in contatto con la truppa; nè, per così dire, assumono quel carattere eventualmente politico che potrebbero assumere quelli che hanno i comandi effettivi di truppe.

Del resto, signori, non sono queste solamente le ragioni che militano in favore per conservare nella Camera gli ufficiali superiori. Noi vogliamo, ed è per questo che col mio voto ho determinato che delle categorie d'impiegati restassero nella Camera, noi vogliamo che delle cognizioni speciali, che degli interessi speciali anche, se volete, siano rappresentati nel Parlamento.

Or bene, signori, perchè le idee dell'esercito (parlo sempre dal punto di vista tecnico, dal punto di vista delle istituzioni militari), perchè le idee nuove che fanno cammino, trovano qui dei rappresentanti, bisogna andarle a cercare, in regola generale, negli ufficiali giovani dell'esercito; non in coloro i quali, avendo finita la loro carriera, per quanto possano essere delle grandi illustrazioni dell'esercito, hanno già le loro idee fatte e non le mutano. E ancora se tenete conto delle condizioni della carriera militare, avrete sempre della gente di età molto avanzata negli ufficiali superiori, mediante la lentezza della carriera militare, nelle condizioni attuali.

Noi, avendo gli ufficiali superiori, avremo il vantaggio di avere nella Camera dei militari, i quali sono in rapporto continuo e seguitato con la truppa; che vedono tutti i dettagli dei servizi svolgersi nelle loro minime parti; che portano in mezzo a noi un contingente prezioso di studi recenti, e di esperienza immediata del funzionamento dei servizi tecnici dell'esercito.

Del resto, il Parlamento non deve preoccuparsi di un argomento, che pure ha qualche valore e che è stato messo avanti, cioè che è molto grave di lasciare che i colonnelli abbandonino il reggimento per venire alla Camera. Evidentemente le funzioni più importanti presso l'esercito sono quelle dei comandanti di corpo; ma quando, per costante risultato statistico, noi vediamo che sono uno o due deputati, che rivestono ordinariamente questo carattere, io dico che non sarà un male che in tempi tranquilli e pacifici, perchè in altri momenti i nostri onorevoli colleghi, che hanno comando di reggimento, sanno dove è maggiore il loro dovere, non vi sarà un gran male, io dico, che in tempi normali si possa sperimentare qual'è l'attitudine di coloro che sono chiamati a rimpiazzarli in breve tempo nelle loro funzioni; talchè non ne soffra l'esercito, non ne soffra la sua istruzione.

Io spero che la Camera non vorrà esitare ad ammettere gli ufficiali superiori; è nelle loro file che spesso, nei nostri precedenti parlamentari, noi abbiamo visto reclutare uomini che sono diventati più tardi autorevolissimi in Parlamento: è da quella parte dell'esercito, o signori (ed è naturale perchè

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1877

non si lascia alla fine della propria carriera il mestiere che si è sempre fatto) è da quella parte dell'esercito che noi possiamo sperare di veder sorgere degli uomini politici, i quali, uscendo dall'esercito, ne conservano però le tradizioni, i forti studi, la lunga pratica.

Io non voglio entrare in questioni personali (e non c'entrerei, mi affretto a dire che per fare degli elogi), ma la storia del Parlamento prima subalpino e poi italiano, ricorda due deputati che ebbero parte notevole nel Parlamento e come oratori, e come esimi patriotti, e che uscivano dalle file degli ufficiali superiori dell'esercito: basterà ricordare un rimpianto amico del presidente del Consiglio, il maggiore Lyons, nel Parlamento subalpino, il maggiore Pinelli, che poi divenne il generale Pinelli; basterà ricordare nell'italiano Parlamento un esempio che ne val molti, il mio illustre amico Domenico Farini.

Per tutte queste ragioni io spero che la Camera si mostrerà favorevole alle proposte della Commissione, e mi affretterò ad aggiungere che anche l'onorevole ministro dell'interno ha aderito al desiderio e alle viste della Commissione sotto questo riguardo.

Prima di finire, io debbo dichiarare a nome della Commissione che noi respingiamo tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1, all'infuori di quello dell'onorevole Di Rudinì, che abbiamo dichiarato di accettare, ed abbiamo fiducia che la Camera vorrà votare il testo dell'articolo 1, come è concordato tra il Ministero e la Commissione.

Votando questo articolo, o signori, voi avrete considerevolmente migliorato il progetto di legge primitivo, imperocchè delle grandi categorie di stipendiati, i quali, senza avere il carattere ufficiale di funzionari dello Stato, per una qualunque maniera ne derivano, verranno ad essere comprese in quella garanzia di esclusione che io credo fermamente essere nei pensieri della gran maggioranza della Camera di sanzionare approvando il presente progetto di legge. (*Bene!*)

**PRESIDENTE.** Prego la Commissione di volere trasmettere al banco della Presidenza le modificazioni, delle quali ha parlato l'onorevole Maurigi.

L'onorevole Minghetti ha facoltà di parlare.

**MINGHETTI.** Io mi sono sforzato d'indagare quale fosse il concetto organico che informava questa legge, quale il criterio direttivo dal quale, come da premessa, discendessero le conseguenze; ma siccome io non volevo entrare in un dibattito politico, non ho creduto di parlare nella discussione generale. Prendo ora la parola soltanto per toccare un punto che, sebbene modificato in questo momento dalla Commissione, non lascia però di essere contraddittorio: anzi, a mio avviso, è uno di quelli dove

meglio apparisce la mancanza di criterio direttivo; voglio parlare dell'esclusione da prima proposta, ed ora della limitazione introdotta nel numero degli impiegati della Lista civile e del Gran Magistero dell'Ordine mauriziano.

Io non so in verità da quale premessa la Commissione abbia tratto questa conseguenza, la quale non appariva nel progetto ministeriale. Essi non sono impiegati stipendiati sul bilancio dello Stato, e l'onorevole oratore che mi ha preceduto mi pare che non sia stato perfettamente esatto nel ricordo dei fatti, poichè la rielezione dell'onorevole Pinelli non ebbe già ragione in ciò che egli fosse stipendiato dallo Stato, ma il decreto per la riconvocazione del collegio elettorale si riferiva (credo di ricordarmene benissimo) all'articolo 103 della legge, che parla di tutti quantigli uffici regii che sono retribuiti.

I funzionari di cui parliamó non possono dunque essere considerati come stipendiati sul bilancio dello Stato, essi fanno parte di amministrazioni distinte dal medesimo. Meno ancora si può applicare loro l'altro criterio direttivo, sul quale si è fondato esclusivamente l'onorevole ministro dell'interno, vale a dire la necessità che gli impiegati occupino i loro uffici, e non siano distratti dai servizi ai quali debbono attendere. Che se questa ragione, comechè poco importante, può aver valore in quello che si riferisce ai servizi dello Stato, io non capisco come potrebbe aver valore nè per rapporto all'Ordine mauriziano, nè per rapporto agli impiegati della Lista civile.

Io credo che, volendo fare una legge d'incompatibilità parlamentari, bisogna risalire molto più alto: non è la questione dello stipendio, non è tampoco la questione di dover passare all'ufficio un dato numero di ore tutti i giorni, che ne siano l'origine; per me, se legge d'incompatibilità dev'esserci, conviene attingerla a ragioni più elevate. E queste ragioni possono condurre ad escludere talune categorie d'impiegati e di altre limitarne il numero. Io comprendo, per esempio, che si faccia capo a questo principio, che vi sono certe categorie d'impiegati le quali debbono tenersi assolutamente estranee ad ogni conflitto, ad ogni controversia politica; e che per questi impiegati vi sia per conseguenza una incompatibilità assoluta colla qualità di deputato.

Quanto poi alla limitazione, io ci trovo una ragione precipua, e questa è nell'indole del sistema nostro elettorale, dove ogni collegio vota singolarmente, cioè elegge un deputato solo, e perciò preoccupandosi dell'unico suo intento e non della elezione degli altri collegi, potrebbe venirne nel risultato generale una preponderanza di alcune categorie, un

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1877

numero troppo grande di uomini aventi tendenze amministrative speciali, e perciò poco conveniente alla Camera. Il che, sia detto di passata, giustifica ampiamente la tesi sostenuta da alcuni membri della parte opposta della Camera, i quali dissero che la legge sulle incompatibilità non può essere il preambolo, ma dev'essere il corollario d'una riforma elettorale. Voi vedete, o signori, quanta attenzione vi è tra l'una e l'altra materia. Ma lasciamo andare questo argomento che potrebbe chiamarsi un fuor d'opera.

Posto il concetto direttivo come io lo pongo, di una legge sulle incompatibilità, non quello sostenuto dall'onorevole ministro dell'interno, io convengo che a rigor di logica gli impiegati presso la Lista civile, o nel Magistero dell'Ordine mauriziano dovrebbero essere esclusi.

Io dico che, a prima giunta, ammesso questo principio, la conseguenza sarebbe che dovrebbero essere esclusi. Però subito aggiungo che una questione di opportunità consiglia di non entrare in questa materia.

L'onorevole relatore ha citato molto risolutamente l'esempio dell'Inghilterra. Ha citato, mi pare, un atto del 1713 che, se non erro, è il settimo della regina Anna, e dice senz'altro che furono esclusi dalla Camera i retribuiti dalla Lista Civile. Ma, o io m'inganno, o credo che egli abbia preso abbaglio. Non furono esclusi se non quelli che occuperebbero uffici nuovi da crearsi, non quelli che occupavano uffici che già esistevano e che ancora esistono.

Per conseguenza l'esempio dell'Inghilterra non si può, a mio avviso, prendere come norma in questa questione, perchè è diverso da ciò che la Commissione ha reputato. Ma fosse pur vero; se un giorno si potrà fare liberamente questa esclusione non è oggi che mi sembri conveniente. Per ora, se anche si fosse fatta in Inghilterra, non la crederei opportuna in Italia. Imperocchè in Inghilterra un atto di questo genere non potrebbe mai vestire il carattere di diffidenza, di mancanza di riguardi verso la Corona. Troppo radicati sono là i sentimenti di affetto, e la devozione illimitata non solo verso il monarca, ma verso la dinastia e verso le istituzioni, perchè mai e poi mai qualunque misura di questo genere possa parere un atto di diffidenza verso la Corona. Egli è per ciò che, se anche in Inghilterra la incompatibilità ci fosse, io non consiglierei di adottarla ora per l'Italia, dove una interpretazione meno che benevola potrebbe trovare facilmente ascolto, e noi dobbiamo oggidì abbondare in un senso tutto opposto a siffatta interpretazione.

Questa questione di opportunità io la noto, tanto più volentieri che è stata toccata anche dall'onorevole

relatore della Commissione, il quale non è certamente sospetto in questa materia. Egli dice espressamente che una legge come questa deve vestir sempre un carattere di opportunità, e deve sempre occuparsi di soddisfare i bisogni pratici e presenti della vita costituzionale. Io mi rallegro di queste sue parole, e mi paiono una risposta a certi discorsi che abbiamo qui udito contro ogni calcolo di opportunità, come fosse cosa da sfuggirsi, laddove a me sembra che la politica stia appunto nel saper fare le cose a tempo ed a luogo, cioè secondo che sia opportuno.

Ma, se si vuol sancire la esclusione dei funzionari di che parliamo, io non comprenderei più da quali premesse la Commissione tragga le sue eccezioni; e meno ancora comprenderei il perchè essa al ministro della real Casa, e al segretario dell'Ordine non aggiunga il prefetto di palazzo, il quale ha il rango medesimo del primo aiutante di campo, e degli altri due funzionari predetti. Io non veggo insomma la ragione di questo dire e disdire; nè della esclusione in genere, nè della limitazione in ispecie. Qui spicca sempre più la mancanza del criterio direttivo.

Ma, comunque sia, certo è non esservi pericolo alcuno a lasciare la eleggibilità ai funzionari di che si parla. Poichè è stato allegato l'esempio del Parlamento subalpino e poi del Parlamento italiano, io vi domando, signori, se la Camera ebbe mai nel suo seno molti impiegati della Lista civile e dell'Ordine mauriziano: appena uno o due, nè comprendo dove si scorga la possibilità di un numero sovrabbondante.

E oltre a ciò mi rassicura anche la posizione nella quale si trovano necessariamente in Parlamento. Certo essi hanno la piena libertà di voto, essi possono collaborare e cooperare alla buona compilazione delle leggi, ma non capirei in nessuna maniera come potessero avere una parte politica di qualche rilievo.

E chi oserebbe, o signori, supporre che un membro della Casa Reale, o un membro dell'Ordine mauriziano si atteggiasse a capo partito, facesse coalizioni, o combinazioni di voti, e venisse ad attaccare il Ministero, ad abbattearlo?

Enon vi è bisogno per ciò di una legge, basta il sentimento dell'ambiente nel quale qui si troverebbero, basta il rispetto di lor medesimi, basta quel senso di delicatezza che non può mancare in uomini insigniti di simili funzioni. Che se, per un caso impossibile, li vedessimo prendere parte ad una politica militante, allora si che il bisogno della legge di incompatibilità si farebbe sentire e tutti ne reclamerebbero la necessità e l'urgenza.

Dunque, o signori, voi non potete escludere gli impiegati della Lista civile per la ragione che sono



stipendiati sul bilancio dello Stato, giacchè questa qualità loro non appartiene: non li potete escludere per ragione di servizio pubblico, come ha sostenuto il ministro dell'interno, cioè per l'obbligo di andare al loro ufficio ed osservarlo con esattezza, perchè non avete nulla da mescolarvi agli uffici ai quali attendono. Voi li dovrete escludere per una ragione politica, ma circostanze di opportunità ci consigliano a non entrare in questo argomento per ora. E tanto più, inquantochè il numero loro sarà sempre scarso, inquantochè l'influenza che potranno esercitare non sarà mai tale da portare un peso sopra le deliberazioni politiche di questa Camera.

Egli è per ciò che io voterò contro questa parte dell'articolo delle proposte della Commissione, ed avrei desiderato che l'onorevole ministro dell'interno, mantenendo ferme quelle dichiarazioni che fece l'altro giorno, avesse mostrato di serbarsi coerente alle sue premesse.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** O non sono arrivate bene alle mie orecchie le ultime parole dell'onorevole Minghetti, o io non le ho comprese. Poichè egli ha sostenuto che debbano essere esclusi taluni alti funzionari della Casa reale...

**MINGHETTI.** (*Interrompendo*) Ho sostenuto che non deve parlarsi di Lista Civile; non deve escludersi nessuno. Voglio quello che voleva l'onorevole ministro.

**MUSSI GIUSEPPE, relatore.** Parli chiaro.

**MINGHETTI.** È chiarissimo. Voglio quello che il Ministero voleva nel suo progetto.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** L'onorevole Minghetti vuole quello che voleva il Ministero.

*Voci.* Avvi accordo.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Io lo ringrazio, poichè certamente la parola autorevole dell'onorevole Minghetti non può che riuscire sempre gradita al Ministero, ed egli senza dubbio ha tale autorità che la sua opinione deve esercitare un certo peso sulle discussioni di questa Assemblea.

Ma l'onorevole Minghetti riconoscerà che nel progetto del Ministero non si parlava affatto di questi funzionari, dimodochè non erano nè esclusi nè inclusi, e la questione rimaneva impregiudicata.

Ma, per prevenire le interpretazioni, il Ministero ha aderito, anzi ha chiesto e pregato la Commissione affinchè volesse includere nella legge la dichiarazione esplicita che taluni alti funzionari dell'amministrazione della Casa reale, e dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro non dovessero essere esclusi.

Ma l'onorevole Minghetti vorrebbe ancora di più;

vorrebbe che fossero inclusi tutti, ed io gli rispondo che, precisamente per quel concetto direttivo che egli non ravvisa nella legge, il Ministero non può consentire che agli impiegati della Casa reale ed a quelli dell'Ordine mauriziano fosse fatta una condizione diversa da quella che è fatta in generale a tutti gli impiegati dello Stato.

È questo il concetto direttivo che ha guidato il Governo e la Commissione.

Riconosco però che le osservazioni pel prefetto di Palazzo possono avere un valore diverso.

Per una poi di quelle combinazioni che facilmente si avverano in politica, l'onorevole Minghetti si trova d'accordo con taluni nostri colleghi che sono agli antipodi colle opinioni da lui professate. Egli, l'onorevole Minghetti, crede inopportuna la presentazione di questa legge, ed avrebbe voluto che questa legge avesse fatto parte della riforma elettorale.

Senza ritornare nuovamente nella questione, cioè se questa legge debba ritenersi collegata in modo indivisibile colla legge elettorale, io prego l'onorevole Minghetti di ricordare che non è la prima volta che accade questo fatto. Nel 1859 o nel 1860...

**MINGHETTI.** Domando la parola.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Prima di tutto l'onorevole Minghetti non deve dimenticare che trattasi solamente di variare il numero dei deputati impiegati, non già di escludere completamente dal Parlamento tutti gli impiegati; ed è opportuno avvertire che nella discussione generale si è fatta una certa confusione, combattendo questa legge, come se si trattasse di escludere tutti gli impiegati dalla Camera. Invece non si tratta che di una semplice limitazione di numero; e nel risultato finale probabilmente non si esclude nessuno; poichè resteranno nella Camera tanti impiegati quanti ce ne sono ora, e quanti ce ne sono stati sempre. L'onorevole mio amico personale Berti ha fatto l'altro giorno una statistica degli impiegati che han seduto alla Camera in tutte le Legislature passate e nella presente; ebbene, se calcolate i quaranta che rimarrebbero, i ministri ed i segretari generali, voi troverete che, poco più o poco meno, si avrà sempre lo stesso numero.

Dunque si tratta solamente di dare sanzione regolare ad un fatto esistente. E poi, come diceva, non è questa la prima volta che la Camera limita il numero degli impiegati. Ricorderete che dal quarto si limitò il numero al quinto. L'onorevole Minghetti non avrà dimenticato la legge del 1859 o del 1860; e finalmente è recente la legge Bonfadini con la quale si sono create delle nuove incompatibilità.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1877

Come vede l'onorevole Minghetti, la legge presente non presenta tutti quegli inconvenienti che sono stati da lui rilevati.

Io comprendo che l'onorevole Minghetti doveva prendere questa occasione per associarsi, certo con intendimenti diversi, a coloro che chiedono la riforma elettorale. Egli, lo riconosco, non può volerla come altri la vuole, anzi io dubito che, quando questa legge sarà presentata, l'onorevole Minghetti non sarà per essere favorevole neppure alle idee che io ho avuto occasione di spiegare in diverse occasioni; non nel senso di ammettere il suffragio universale, nel qual caso io mi troverei d'accordo con lui, ma neppure nel senso di estendere la capacità ed il censo.

Ad ogni modo io comprendo che all'onorevole Minghetti ha fatto comodo in questo momento, per combattere la legge, di associarsi a coloro che la vorrebbero rimandare all'epoca in cui si dovrà discutere la legge elettorale.

Quello che importa, per ora, di constatare è questo, cioè, che la limitazione del numero dei deputati impiegati non è un fatto nuovo. Può essere che questa legge sia difettosa, ma la limitazione del numero è stata altre volte discussa ed accettata; poichè, come ho già detto, dal quarto è stato ridotto al quinto, ed altre restrizioni sono state sancite colla legge del 1859, e con la legge Bonfadini.

Dopo questa breve risposta alle osservazioni dell'onorevole Minghetti, dichiaro che il Governo è perfettamente d'accordo colla Commissione sull'ultima redazione, e che, tranne la proposta dell'onorevole Di Rudini, non accetta veruno degli emendamenti che sono stati presentati.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Varè ha facoltà di parlare.

**VARÈ.** (*Della Giunta*) La Commissione ha creduto di dover dire espressamente cosa che, nel suo concetto, era già implicitamente proposta dal Governo.

Qui, dove si cambiava la formola dell'articolo 97 della legge vigente, alle parole: *aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato*, si è da noi creduto necessario, od almeno conveniente ed opportuno di aggiungere: i bilanci speciali del Fondo pel Culto, degli Economati generali dei benefizi vacanti, della Lista civile, del Gran Magistero dell'Ordine mauriziano.

Quanto al Fondo pel culto ed agli Economati generali dei benefizi vacanti, i quali hanno pure bilanci separati e distinti dal bilancio dello Stato, nessuno ha fatto obiezioni. Tutti videro che questi sono bensì bilanci speciali, distaccati dal bilancio dello Stato, ma appartengono ad amministrazioni che

per la loro importanza interessano il servizio pubblico, interessano la pubblica amministrazione e sono sotto la mano immediata del Governo. Perciò parve a tutti che questi bilanci possano essere assimilati politicamente ed economicamente al bilancio dello Stato.

L'onorevole Minghetti ha combattuto questa disposizione, non per gli Economati generali nè per il Fondo per il culto, ma bensì per due altre amministrazioni, i bilanci delle quali, al parere della Commissione, per ragioni un po' diverse, non tanto però da condurre a conseguenze differenti, hanno anch'esse attinenza coll'amministrazione dello Stato. L'onorevole Minghetti diceva: lo Stato, il Parlamento, il Governo non hanno *nulla da vedere, nulla da esaminare* nella Lista civile e nell'Ordine mauriziano.

Mi permetta l'onorevole Minghetti di dire qualche parola per dimostrare che, secondo me, tale opinione non è corretta. Parliamo di una cosa per volta, e prima di tutto dell'Ordine mauriziano.

Si legge nell'articolo 78 dello Statuto del regno:

« Gli Ordini cavallereschi ora esistenti sono mantenuti colle loro dotazioni; queste non possono essere impiegate in altri usi fuorchè in quelli prefissi dalle loro istituzioni. »

Ha voluto l'autore dello Statuto salvare le dotazioni dell'Ordine mauriziano (poichè in sostanza non si applica che a quelle) da future confische, da future demanzioni e da altre simili disposizioni governative, e ha detto: le dotazioni hanno il loro scopo e da questo non possono venire distratte. È noto che l'Ordine mauriziano ha un duplice scopo, quello di beneficenza e quello di remunerazione a grandi servizi resi allo Stato. Esso ha un'amministrazione e regole sue speciali, destinate a conseguire questi due scopi.

Facciamo ora un'ipotesi, ipotesi che fino adesso e speriamo anche per l'avvenire, è stata ben lontana dal fatto. L'amministrazione dell'Ordine mauriziano è stata sempre al disopra d'ogni sospetto. Durante il periodo costituzionale del regno, l'Ordine mauriziano fu affidato ad uomini che si chiamavano Pier Dionigi Pinelli, Luigi Cibrario, Michelangelo Castelli; uomini che erano recinti dalla simpatia e dalla fiducia di tutto il paese.

Ma poniamo l'ipotesi che, per un accidente qualunque, le dotazioni dell'Ordine mauriziano fossero male amministrate, minacciassero di rovina, fossero destinate ad uno scopo diverso da quello che lo statuto dell'Ordine prescrive, poniamo l'ipotesi che queste dotazioni fossero destinate a scopo politico, non crederebbe l'onorevole Minghetti che egli, come ministro del Re, sarebbe stato responsabile, davanti

al Parlamento, di codesta dispersione delle dotazioni, se fosse stata commessa sotto la sua amministrazione? Non crederebbe egli che, come ministro della Corona, sarebbe stato responsabile della esatta e sincera esecuzione dell'articolo 78 dello Statuto?

Se questo è vero, come io lo credo verissimo e naturale, quand' anche del bilancio dell'Ordine mauriziano non si faccia periodico rapporto al Parlamento nazionale, sebbene, per la mia opinione individuale, io crederci che dovesse farsi (ma non voglio ora occupare la Camera di questa questione), quand'anche, dico, del bilancio dell'Ordine mauriziano non si faccia periodico rapporto al Parlamento nazionale, tuttavia esso bilancio è tale, per cui i ministri della Corona sono responsabili che l'articolo 78 dello Statuto non riceva alcuna infrazione.

Questa premessa porta per naturale conseguenza che tra i ministri della Corona e gli amministratori dell'Ordine mauriziano passi lo stesso rapporto dei controllori e dei controllati; perciò io credo che entri nello spirito di questa legge il provvedere alla sincerità delle vigilanze per l'Ordine mauriziano, come per il Fondo pel culto, come per gli Economati generali, come per qualunque altro bilancio di opere che interessano la pubblica amministrazione dello Stato.

Credo importante che gli uomini che amministrano, e che sono controllati dai ministri della Corona, non debbano venire in questo recinto, dove avrebbero un interesse contrario a quello che devono rappresentare. Credo che non possano, come amministratori dell'Ordine mauriziano (in quella ipotesi lontana, la quale io spero non si avvererà mai, che abbiano cioè bisogno di essere richiamati all'adempimento dei loro doveri), venire qui come deputati ad esercitare l'ufficio di esigere che il Governo adempia sul serio l'articolo 78 dello Statuto. Sarebbero proprio loro quelle persone, contro cui quest'articolo 78 dello Statuto dovrebbe essere invocato.

Essi sono controllati dal Ministero; sono mediamente, se non immediatamente, nominati fra persone che il Ministero propone alla scelta del Re; dunque sono tali impiegati che, quantunque non figurino materialmente nel bilancio dello Stato, pure si trovano in faccia al Governo, in faccia alla Rappresentanza nazionale in una posizione molto analoga a quella degli impiegati dello Stato.

Non è molto dissimile il mio discorso per quanto riguarda la Lista civile. La Lista civile è una dotazione annua fissa. I ministri responsabili della Corona non amministrano questa somma fissa; pro-

pongono all'aggradimento del Re delle persone che l'amministrano.

L'onorevole Minghetti ha parlato di riverenza e di delicati rapporti verso la Dinastia, verso la persona del Re. Qui proprio la Dinastia e la persona del Re non ci hanno che fare. Non è il Re che amministra, e certamente esso non entra nei dettagli di un'amministrazione; nè è responsabile di niente. Poniamo che gli amministratori della Lista civile conducessero le cose in modo che nascesse uno scompiglio, un disordine; nè il Re nè il Principe vi entrerebbero; non ne sarebbero autori, ne sarebbero piuttosto le vittime.

Ma non crede l'onorevole Minghetti che i ministri responsabili della Corona in Parlamento, sarebbero passibili di rimproveri quando le cose andassero male, là dove il paese converge i propri sguardi? Non crede egli che, se le cose fossero condotte per modo che la dotazione accordata dalla legge, per cattiva direzione venisse ad essere compromessa, e ne venisse a soffrire il decoro della Corte, i ministri sarebbero responsabili dinanzi al Parlamento di questi disordini, di questa dilapidazione, di questo pericolo che nascerebbe per le istituzioni, nelle quali ciascuno dei tre poteri ha bisogno di essere recinto dal massimo rispetto?

Che dunque l'amministrazione della Lista civile non sia disordinata, non sia tale da compromettere il decoro della Corona, e la finanza dello Stato con debiti, certamente questo è un interesse di cui il Governo deve guarentire in faccia al paese ed al Parlamento; ed il Parlamento ha diritto e dovere di esigere che il Governo adempia anche su questo punto al proprio dovere, con tutto lo scrupolo.

Applicando quello che già dissi per l'Ordine mauriziano, non è conveniente che coloro i quali debbono essere controllati dal Governo facciano parte del corpo che appunto deve invigilare perchè il controllo sia rigoroso.

In questo senso adunque noi crediamo regolarissimo che al pari del bilancio del Fondo del culto, al pari del bilancio degli Economati generali, dei benefici vacanti, anche questi bilanci speciali del Gran Magistero dell'Ordine e della Lista civile siano di natura analoga, e che gli impiegati retribuiti sopra i loro fondi debbano politicamente considerarsi, in faccia a noi, come impiegati dello Stato.

E qui, avendo la Commissione creduto di doversi allontanare da qualunque esagerazione, essa ha di buon grado accettato la eccezione di quelle grandi posizioni individuali, le quali sono una garanzia, per se stesse, cioè il primo segretario dell'Ordine mauriziano e il ministro della Casa reale.

I capi di queste due amministrazioni, avendo una

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1877

posizione di primo ordine nello Stato, parvero tali che si potesse benissimo fare per essi quell'eccezione, che già per altri funzionari superiori si fa, mentre la regola generale li avrebbe colpiti.

Noi non entreremo in grandi dettagli; ma quando abbiamo ammesso di dover salvare le accennate grandi posizioni dall'ostracismo, quando abbiamo acconsentito di fare la eccezione per il primo aiutante del Re, il quale è necessariamente un ufficiale generale, anzi uno dei più distinti degli ufficiali generali; quando abbiamo fatta eccezione per il capo dell'amministrazione della Lista civile; quando abbiamo fatta anche eccezione per il primo segretario dell'Ordine cavalleresco, vale a dire per il capo supremo della vasta amministrazione dell'Ordine stesso, abbiamo creduto che bastasse e non si dovesse spingere la eccezione più in là.

Quando alcuno venne a dirci che dovevamo discendere anche ad altri, si citò il *prefetto di Palazzo*. Noi non ci trovavamo, per questa carica, davanti ad una di quelle posizioni, le quali hanno *in loro stesse* la spiegazione dell'eccezione fatta.

Il prefetto di palazzo oggi può avere un rango, quale accennava l'onorevole Minghetti, domani può averne un altro; dopo domani, invece di un prefetto ponno nominarsi tanti governatori quanti sono i palazzi; un altro giorno si nominerebbero dei cerimonieri, o degli introduttori di ambasciatori; e così via. Ma queste cariche non toccano alle leggi, alla rappresentanza, all'ordinamento dello Stato.

Questo rango di cui parlava l'onorevole Minghetti viene al prefetto di palazzo da un decreto reale che domani può cambiarsi, e che non abbisogna di venire sancito dalla nostra legge. Si tratta di impiegati rispettabilissimi, cortigiani senza eccezione e senza rimprovero, ma essi non hanno in se medesimi quel carattere di supremi amministratori, di supremi rappresentanti un ordine, quel carattere che li sollevi dai pericoli che sono comuni a tutti gli altri impiegati.

Questo io voleva dire per spiegare il concetto della Commissione, concetto che crediamo perfettamente consono al sistema nostro rappresentativo, perfettamente consono alle nostre tradizioni, perfettamente consono allo spirito che informa questa legge. Perciò raccomandiamo alla Camera di accettare ciò che, a questo riguardo, noi, d'accordo col Governo, avevamo l'onore di proporre.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Minghetti ha facoltà di parlare.

**MINGHETTI.** Qualora io ammettessi le premesse dell'onorevole precipitante, certamente non potrei a meno di accettarne le conseguenze; ma io queste premesse non le ammetto.

Che il bilancio dell'Ordine mauriziano debba essere sindacato, per constatare l'osservanza di ciò che prescrive lo Statuto, siamo d'accordo; che nella buona amministrazione della Lista civile vi sia interessato anche lo Stato, lo concedo: ma io non posso da questo solo trarne la conseguenza che gli impiegati dell'Ordine mauriziano e della Lista civile siano impiegati dello Stato.

Il mio argomento era questo: gli impiegati della Lista civile e dell'Ordine mauriziano non sono impiegati dello Stato; quindi, secondo i criteri del ministro dell'interno, non debbono essere compresi in questa legge. Cercatene altrove le ragioni, ma non le dissimulate. Questa è la mia tesi.

Quanto al primo aiutante di campo, egli è sempre un tenente generale, e quindi viene ad essere eleggibile per un'altra categoria, e finalmente credo che per lo stesso motivo non si vorranno escludere gli altri aiutanti di campo che sono generali. Ma, del resto, una volta entrati in questa via, io confesso che non trovo più la ragione delle esclusioni e delle limitazioni.

Per ciò che riguarda le idee del Ministero, l'onorevole ministro dell'interno ha detto che siccome il progetto non parlava di questi funzionari, ciò equivale a dire che non erano nè esclusi nè inclusi. Domando perdono, codesta è una mera sottigliezza; il non parlarne vuol dire che non si considerano affatto in quelle categorie che sono dichiarati incompatibili colle funzioni di deputato. Non è qui il caso del motto: chi tace dice nulla; il non parlarne, vuol dire lasciarli nelle condizioni in cui si trovano: il silenzio non può essere interpretato in senso odioso.

Similmente non accetto per buono l'altro argomento che leggi di incompatibilità erano state presentate innanzi. Prima di tutto erano leggi di incompatibilità per coloro che sono mescolati ad affari e che possono trovarsi in conflitto di interessi col Governo, e poi l'argomento mio è stato evitato dal ministro. Io non avrei difficoltà che voi presentaste una legge d'incompatibilità oggi, se non aveste promessa una legge elettorale: per me l'errore sta nel presentare la legge di incompatibilità quando è stata già promessa una legge elettorale; poichè le due cose andavano congiunte, anzi l'una dipende dall'altra.

Si persuada l'onorevole Nicotera che io non ho voluto fare affatto opposizione politica: se tale fosse stata la mia intenzione avrei preso la parola nella discussione generale: io invece mi sono ristretto a parlare di un emendamento della Commissione che veniva in opposizione del Governo. Ci vuol dunque una grande finezza per trovare nel mio discorso qualche macchina contro il Ministero. Ma se egli

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1877

vuole che io gli dica la mia opinione in proposito, non avendola detta l'altra volta, la dirò francamente.

Io credo che nella questione elettorale vi erano tre questioni principali, una urgentissima, ed era quella che riguardava la sincerità dello scrutinio, poichè reclami da molte parti del regno sono venuti, per la facile e frequente falsificazione dei risultati del voto. Questo era il primo tema. Vi era un altro tema, non urgente a mio avviso, ma invero molto importante, che è quello del diritto elettorale e delle sue modificazioni. Io non mi pronunzio su di ciò, ma riconosco che questo è un tema altamente politico ed altamente importante.

Ve ne è un terzo infine nel quale non vi era nè opportunità, nè urgenza, ed è quello delle incompatibilità. Ora posso io lodare il Ministero perchè ha presentato per primo quello che non era necessario nè urgente? Io veggo bene che, avendo il Ministero fatto tante e tante promesse di riforma, deve pure cominciare da qualcheduna; ma, mi duole di riconoscere che il canone di metodica da esso scelto sia di tutti il peggiore, voglio dire che, tra le riforme annunziate, egli ha scelto di procedere in senso inverso alla loro urgenza ed alla loro importanza.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Dirò poche parole in risposta all'onorevole Minghetti.

Io non ho parlato delle leggi d'incompatibilità altre volte presentate: ho detto invece, che questa legge riguarda principalmente la limitazione del numero degli impiegati, e che il Parlamento altre volte lo ha fatto, riducendo il quarto al quinto. Io domando all'onorevole Minghetti, che cosa ha fatto il Parlamento con siffatta riduzione se non una legge di restrizione? Ha fatto quello che facciamo oggi, riducendo dal quinto al decimo il numero dei deputati impiegati.

E la legge Bonfadini, onorevole Minghetti, ne limitava anche essa il numero. Dunque non trattasi di vedere se questa legge d'incompatibilità sia stata altre volte presentata e non approvata.

Io ho citato dei precedenti della Camera, precedenti che hanno avuto attuazione.

In quanto poi al modo di presentare le leggi alla Camera, mi permetta l'onorevole Minghetti che, con quel rispetto che gli è dovuto, io non sia d'accordo con lui. Egli dice: la prima legge che dovevate presentare era quella per assicurare la fedeltà delle elezioni. Io non credo che vi siano stati reclami più per queste ultime elezioni di quello che ce ne siano stati per tutte le elezioni precedenti. Ma l'onorevole Minghetti che ha più esperienza di governo di me, deve sapere che non vi sono elezioni che non presentino reclami. Chi non riesce

eletto vede sempre brogli elettorali. Dunque non bisogna punto allarmarsi dei reclami. Con questo non intendo dire che il tema non sia abbastanza grave, che non meriti di essere studiato; ma non mi pare proprio che presenti i caratteri dell'urgenza.

L'altra osservazione si riferisce alla legge elettorale. Io accennai ieri l'altro alle ragioni per le quali il Governo non ha potuto presentare subito la legge elettorale.

Se il Parlamento non fosse stato sciolto la legge elettorale sarebbe stata certamente presentata; ed il Parlamento l'avrebbe discussa nel mese di novembre o di dicembre. Ma l'onorevole Minghetti mi potrebbe dire: perchè avete sciolto il Parlamento? Credo che questa domanda l'onorevole Minghetti non me la dirigerà, e se me la dirigesse io dovrei rispondergli che la Corona ha esercito un suo diritto nell'interesse generale del paese.

Non essendosi potuta presentare la legge elettorale nel mese di novembre, l'onorevole Minghetti non vorrà anche egli chiedermene la presentazione immediata. Egli comprende quanto me le conseguenze necessarie che produrrebbe la legge elettorale; ed io suppongo che neppure l'onorevole Minghetti vorrebbe che il Governo ricorresse immediatamente a quelle conseguenze.

Ora, che cosa rimaneva? Rimaneva un'altra legge che sebbene non avesse una urgenza assoluta, un pericolo imminente, pure doveva ritenersi necessaria se non altro per un sentimento di convenienza verso il Parlamento.

L'onorevole Minghetti lo ricorderà, questa legge, se non negli stessi termini, certo della stessa natura è stata chiesta al Governo con l'ordine del giorno del 1864 che ho ricordato ieri l'altro.

Ricorderà pure che una legge d'incompatibilità è stata approvata due volte dal Parlamento.

Per tutte queste considerazioni il Ministero non poteva ritardarne la presentazione.

Ma lasciamo da parte tutti questi ragionamenti. Ora la legge è davanti al Parlamento: ed io sono sicuro che l'onorevole Minghetti stesso riconoscerà che le sole questioni che dobbiamo farci sono queste. La legge è buona? Deve essere corretta? Deve essere migliorata? Bisogna allargarla? Restringerala? Lasciamo, signori, le ricerche di ciò che avrebbe dovuto farsi, e limitiamoci all'esame della legge.

**PRESIDENTE.** L'emendamento proposto dal deputato Di Rudini essendo stato accettato dal Ministero ed anche dalla Giunta, gli do facoltà di parlare.

**DI RUDINI.** Dal momento che il mio emendamento è stato accettato tanto dalla Commissione che dal Governo, io sarei quasi dispensato dallo svolgerlo;

ciò nonostante credo opportuno di accennare solamente i motivi che l'hanno ispirato.

Ho veduto che la Commissione ha proposto di considerare come impiegati dello Stato coloro i quali percepivano lo stipendio sopra bilanci sovvenzionati dallo Stato. Ora, in questa posizione di cose, pare a me che questo principio si possa e si debba estendere altresì alle scuole superiori, le quali sono sovvenzionate dal bilancio dello Stato.

Ci è un'altra ragione per la quale io ho creduto di fare quest'emendamento, ed è che, dal momento in cui si fa una legge d'incompatibilità (la quale è sempre una legge odiosa), la sola giustificazione di essa sta nella perfetta giustizia. Ora, quando si escludono i professori delle Università da un lato, e si ammettono i professori i quali insegnano nelle scuole superiori, io credo che si viene a costituire una specie di privilegio a favore di questi ultimi.

Queste sono le due principali ragioni per le quali ho proposto l'emendamento che è stato accettato tanto dal Governo quanto dalla Commissione.

Una cosa sola aggiungerò, ed è questa: che, nel fare ciò, io non ho creduto, nè credo, di danneggiare gli interessi della scienza, cioè di diminuire la rappresentanza che la scienza ha diritto di avere dentro quest'Aula.

E ciò è tanto vero, che io mi propongo di fare un altro emendamento all'articolo 2, perchè, pur mantenendo fermo il numero di quaranta, si venga ad allargare il numero dei posti conceduti ai professori. Ma di ciò si tratterà a suo luogo.

Non ho altro da aggiungere; e ringrazio tanto il Ministero quanto la Commissione di avere voluto accettare il mio emendamento, e spero che, raccomandato come è dal Ministero e dalla Commissione, troverà facile accoglimento davanti alla Camera.

**PRESIDENTE.** Viene ora l'emendamento dell'onorevole Corte. Egli chiede che sia soppresso il paragrafo 4° dell'articolo ministeriale, che corrisponde al paragrafo c dell'articolo della Commissione, e propone che, dopo il paragrafo 7°, si aggiunga il paragrafo e del progetto della Giunta.

L'onorevole Corte sa che ora sono d'accordo Ministero e Commissione, in guisa che mi pare che dovrebbe parlare sul paragrafo c del progetto della Commissione.

**CORTE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Innanzitutto domando se l'emendamento dell'onorevole Corte sia appoggiato.

(È appoggiato.)

L'onorevole Corte ha facoltà di parlare.

**CORTE.** Dirò brevissime parole, perchè la massima parte delle cose che io doveva dire le ho dette quando ho parlato nella discussione generale.

Io ho dichiarato allora abbastanza chiaramente che io non era tra coloro i quali credevano che fosse necessaria l'imminente presentazione di questo progetto di legge, ma, poichè esso era dinanzi alla Camera, era necessario che ogni deputato scegliesse quella parte che a lui poteva sembrare buona.

Ora io, che aveva sempre considerata la presenza dei magistrati alla Camera come una cosa non regolare in un Governo rappresentativo, non perchè essi stessero male in Parlamento, ma perchè pareva a me che gli uomini politici stessero male sulla scranna dei giudici, io ho proposto allora questo emendamento, ed insisto sul medesimo, anche a costo di essere battuto, e non lo voglio ritirare.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** È inutile dichiarare che il Governo non accetta l'emendamento dell'onorevole Corte come non accetta tutti gli altri.

Siccome poi l'inclusione del primo aiutante di campo del Re potrebbe far nascere un dubbio, così è bene chiarirlo.

Si è parlato del primo aiutante di campo del Re, perchè nell'esclusione generale sono compresi gli impiegati della Lista Civile, e quindi non si è voluto che rimanesse dubbio pel primo aiutante di campo del Re. Ma questo fa nascere un altro dubbio, cioè se gli altri generali aiutanti di campo del Re rimangano esclusi.

È evidente invece che gli altri generali debbono rimanere compresi nella categoria degli ufficiali generali, cioè nella categoria *D* del progetto di legge. Ad ogni modo per rendere più chiara la cosa, io prego la Commissione di togliere il primo aiutante del Re, ed includere solo il ministro della Casa reale. In questo modo non si pregiudica la questione, anzi resta risolta nel senso affermativo, cioè nel senso che tutti i generali aiutanti di campo del Re non sono esclusi.

**PRESIDENTE.** La Giunta accetta?

**MAURIGI.** (*Della Giunta*) Qual è la proposta del ministro?

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Non parlarsi del primo aiutante del Re, che rimane compreso nella categoria degli ufficiali superiori, e limitarsi al solo ministro di Casa reale.

**PRESIDENTE.** La Giunta accetta?

**MAURIGI.** (*Della Giunta*) La maggioranza della Giunta non ha difficoltà di accettare questa proposta dell'onorevole ministro, salvo poi naturalmente ad esaminare questa interpretazione a chi fosse incaricato di farlo.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** No, no; intendiamoci bene quanto alla interpretazione.

Tutti i generali aiutanti di campo del Re vanno

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1877

compresi nella disposizione della lettera *D* che riguarda gli ufficiali superiori di terra e di mare.

**MAURIGI.** (*Della Giunta*) Domando la parola.

**MAURIGI.** Ho chiesto la parola per osservare all'onorevole ministro, che la Commissione ed io non abbiamo qui gli elementi per giudicare se questa doppia funzione possa essere compresa nel disposto della legge che resta ferma in forza dell'ultimo alinea dell'articolo 1, cioè della legge del luglio 1875, n° 610.

Noi non siamo chiamati a pronunziarci su questo punto. Dopo questa dichiarazione, non ho difficoltà di accettare l'emendamento del Ministero.

*Una voce.* Bisogna sapere quello che facciamo.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** L'ho detto.

**PRESIDENTE.** Viene ora l'aggiunta proposta dall'onorevole Muratori, la quale è così concepita:

« Le funzioni di sindaco di una città capoluogo di provincia, e di deputato provinciale non sono compatibili con quelle di deputato. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

Coloro che lo appoggiano, si alzino.

(È appoggiato.)

L'onorevole Muratori ha la parola.

*Voci.* Non c'è.

**PRESIDENTE.** Passeremo allora all'emendamento dell'onorevole Cancellieri.

Ne do lettura:

« Art. 97. Non sono eleggibili, comunque investiti semplicemente di reggenze o d'incarichi temporanei, tutti coloro, i quali occupano uffici pubblici retribuiti, di nomina regia o governativa.

« È fatta eccezione:

« a) Pei ministri segretari di Stato, e segretari generali dei Ministeri;

« b) Pei presidenti e consiglieri del Consiglio di Stato;

« c) Pei presidenti e consiglieri delle Corti di cassazione e di appello, i quali tuttavia non possono essere eletti nel territorio sottoposto alla loro giurisdizione attuale, o su cui l'esercitarono nell'anno precedente all'elezione;

« d) Per gli ufficiali generali e superiori di terra e di mare, i quali tuttavia non possono essere eletti nei distretti, in cui esercitano attualmente, ovvero esercitarono, ufficio militare nell'anno precedente alla elezione;

« e) Pei membri dei Consigli superiori permanenti, istituiti presso i diversi Ministeri, quando non occupino anche temporaneamente altro ufficio che li renda ineleggibili;

« f) Pei professori ordinari di regie Università e di pubblici istituti, nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici. »

Domando se questo emendamento è appoggiato. (È appoggiato.)

**CANZI.** Domando la parola sull'ordine della votazione.

**PRESIDENTE.** Onorevole Canzi, il suo articolo va all'articolo 2 del Ministero, 5 della Commissione; ecco perchè non ne ho parlato.

**CANZI.** Se si fosse votato l'articolo 1 della Commissione, il mio non servirebbe più a nulla.

**PRESIDENTE.** (*Interrompendo*) Onorevole Canzi, se ella leggerà il progetto di legge, troverà che il suo argomento è trattato nell'articolo 2 del Ministero, 5 della Commissione. Ella non fa che limitare il numero dei deputati impiegati.

**CANZI.** Non si tratta solo di limitare il numero dei deputati impiegati, ma di togliere tutte le distinzioni di categorie e di gradi proposte dal Ministero e dalla Giunta. Quindi, se si votasse l'articolo 1 della Commissione, il mio articolo, come ho già detto, non servirebbe più a nulla.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cancellieri parlò a lungo di questo argomento nella discussione generale. Quindi credo che non voglia svolgere ora il suo emendamento, di cui poc'anzi ho dato lettura.

**CANCELLIERI.** Attesa l'ora tarda, e la discussione già troppo protratta, tratterò un solo argomento, riguardo al quale credo che il Ministero e la Commissione non potranno fare a meno d'accettare il mio emendamento.

Nell'articolo proposto dalla Commissione e dal Ministero si parla di impiegati e funzionari aventi stipendio sul bilancio dello Stato e d'altre amministrazioni.

Non ci vuol molto a comprendere che la locuzione adoperata non esprime le intenzioni dei proponenti, quello cioè di ritenere ineleggibili tutti coloro i quali occupano ufficio pubblico retribuito di nomina regia o governativa. Infatti vi sono impiegati i quali non hanno stipendio sul bilancio dello Stato, eppure sono impiegati dello Stato, e sono retribuiti in altro modo. Ci sono, ad esempio, i conservatori delle ipoteche, i quali sono funzionari pubblici, retribuiti con emolumenti diversi, senza che abbiano stipendio sul bilancio dello Stato; ci sono i ricevitori del demanio e delle tasse, i quali sono retribuiti ad aggio, e non percepiscono stipendio; ci sono impiegati nell'amministrazione dei tabacchi, i quali sono retribuiti ad aggio e non hanno stipendio.

Per coteste considerazioni nella prima parte dell'articolo, invece di adoperare la dizione: « funzionari ed impiegati regi aventi uno stipendio, » credo preferibile il dirsi: « impiegati o funzionari pubblici retribuiti, di nomina regia o governativa. »

**PRESIDENTE.** Prego la Commissione di fare silenzio.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1877

**CANCELLIERI.** Per non prolungare poi la discussione, sostituisco allo emendamento già presentato una semplice aggiunta al testo della Commissione, e con essa l'articolo contemplerà non solo i funzionari ed impiegati aventi stipendio, ma ben anche quelli che sono altrimenti retribuiti.

Dichiaro infine che non insisto nel mantenere il testo intero dell'articolo come era formulato nel mio emendamento, e mi limito all'aggiunta sopra indicata per non ritardare più oltre la votazione della legge, ma con ciò non intendo approvare la dizione dell'articolo come ci viene proposto, e della quale devono rispondere per altro i soli proponenti, poichè si ostinano a respingerne ogni modificazione.

**PRESIDENTE.** Viene ora l'emendamento proposto dagli onorevoli Morpurgo e Di Sambuy. È così espresso :

« Non è compatibile il mandato di deputato cogli uffici dei funzionari ed impiegati, ecc., » indi segue come nel progetto ministeriale.

Inoltre si aggiunge il capoverso seguente :

« I funzionari ed impiegati non compresi nelle seguenti categorie, si considereranno validamente eletti, quando rinunzino alla funzione o all'impiego entro otto giorni dall'avvenuta elezione. »

Domando se questo emendamento è appoggiato. (È appoggiato.)

La parola spetta all'onorevole Morpurgo.

**MORPURGO.** Io non affaticherò la Camera con un lungo discorso, sia per l'ora tarda, sia pel modo erudito con cui la discussione si svolse; mi atterrerò semplicemente al criterio della proposta, che unitamente al mio onorevole collega Di Sambuy, ho avuto l'onore di presentare, e di essa indicherò brevemente il concetto.

La differenza che passa fra l'emendamento da noi proposto ed il testo ministeriale chiarisce lo scopo e l'intendimento della proposta stessa.

Il progetto del Ministero parla d'ineleggibilità di impiegati; l'emendamento da me proposto d'accordo con l'onorevole Di Sambuy parla d'incompatibilità di ufficio; dimodochè la conseguenza della nostra proposta è questa: che anche gli impiegati che non sono compresi nella categoria degli eleggibili, saranno tali di fatto quando essi dichiarino, entro gli otto giorni dall'avvenuta elezione, di rinunziare all'impiego da essi coperto.

Questa proposta si raccomanda, a nostro credere, per il suo carattere liberale, si raccomanda perchè confortata da un precedente legislativo di altro Stato.

(L'oratore s'arresta.)

**PRESIDENTE.** Continui, onorevole Morpurgo.

**MORPURGO.** Siccome l'onorevole ministro dell'in-

terno era occupato in un colloquio colla Commissione, io non volevo dargli molestia parlando.

**PRESIDENTE.** Ha pur troppo ragione. Continui.

**MORPURGO.** Lo Stato di cui citava l'esempio è il Belgio, alle cui disposizioni legislative credo si sia ispirata la Commissione parlamentare, studiando questo progetto d'incompatibilità parlamentari.

La legge del 1848 del Belgio ha il suo primo articolo così redatto :

« Les fonctionnaires et employés salariés par l'Etat, nommés membres de l'une ou de l'autre Chambre, sont tenus, avant de prêter serment, d'opter entre le mandat parlementaire et leurs fonctions et leurs emplois. »

E segue un altro periodo che non si applica al testo dell'articolo che ora la Camera sta discutendo.

Il sistema quindi proposto dal mio onorevole collega e da me non è che la riproduzione del sistema del Belgio; l'impiegato non è ineleggibile, non è originariamente incapace di assumere il mandato di rappresentante della nazione. Egli è invece eleggibile al pari di ogni altro cittadino, ma se vuol conseguire l'effetto della elezione deve rinunziare, entro un certo termine, che è brevissimo, all'impiego da lui tenuto.

Dove si scosta la proposta da noi fatta dal sistema del Belgio è in questo punto: nel Belgio la facoltà di scegliere tra l'impiego e la deputazione è accordata anche per quei casi in cui la incompatibilità proviene da occupazioni ed affari determinati che, secondo la proposta ministeriale, darebbero occasione alla ineleggibilità; invece colla proposta nostra si dà questa facoltà soltanto a coloro i quali coprono un ufficio dello Stato. E noi in questo siamo concordi coll'onorevole deputato Berti il quale, a nostro credere, egregiamente faceva la distinzione fra le incompatibilità di ufficio e le incompatibilità d'affari. Evidentemente il criterio a cui la legge deve informarsi rispetto a questo duplice ordine di fatti, benchè vi sia apparente affinità di materia, dev'essere assolutamente diverso. Lo ripeto, io non desidero affaticare l'attenzione della Camera, anche per l'ora tarda.

Mi restringo a dire che a me ed al mio collega pare che questa proposta sembra consigliata ed accettabile per due ragioni. Anzitutto, come io diceva da principio, è accettabile perchè è davvero liberale, perchè restringe il meno possibile la libertà dell'elettore nel dare il suo voto; in secondo luogo perchè questa legge, mirando pure a qualche sospetto, è buona, è conveniente che sia temperata, e concluda a sospetti minori. Preghiamo quindi la Camera e la Commissione di esaminare questa proposta e di non essere ad essa sfavorevoli.



SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1877

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Io farò una sola osservazione all'onorevole Morpurgo. Egli ha citato l'esempio del Belgio; ma mi permetta, noi siamo in condizioni perfettamente diverse. Nel Belgio sono esclusi tutti gli impiegati; e loro si lascia la facoltà di dichiarare, dopo l'elezione, se vogliono conservare il loro ufficio o quello di deputato. Noi invece conserviamo una parte d'impiegati.

Ora, che cosa vorrebbe fare l'onorevole Morpurgo? Se ne conserverebbe 40, e poi si lascierebbe il campo aperto a tutti gli impiegati di presentarsi candidati, salvo poi a dichiarare, dopo eletti, se vogliono optare per l'uno o per l'altro ufficio. Questo produce una grande perturbazione, e comprenderà l'onorevole Morpurgo, che il Governo è dolente di non poter accettare l'emendamento suo e dell'onorevole Di Sambuy.

**MORPURGO.** Non aggiungo che una sola parola.

A me non pare che l'argomento addotto dall'onorevole ministro possa riuscire vittorioso; imperocchè non si tratta già di aprire la porta ad impiegati, i quali divengano deputati; si tratta di consentire che chi è stato impiegato fino ad un determinato giorno, possa esercitare un diritto di scelta, e dire: io depongo il mio ufficio d'impiegato; cesso dalle funzioni che ho fin qui esercitate, ed assumo invece l'ufficio di deputato conferitomi dagli elettori.

Poichè ho la parola, riparerò ad una omissione: io ho dimenticato di addurre uno degli argomenti che persuasero l'onorevole Di Sambuy e me a presentare questa proposta; e questo argomento è che si deve curare di respingere da quest'Aula, per ragione d'incapacità, il minor numero possibile di persone competenti, di persone esperte nelle cose amministrative, ed educate dalla consuetudine degli uffici dello Stato; ed è evidente che se il numero degli impiegati si restringe di soverchio, specialmente nella discussione dei progetti di legge tecnici, sarà troppo scarso il numero delle persone, le quali potranno portare una parola autorevole nella discussione che avrà luogo in questa Camera.

Sono lieto pertanto della risposta dell'onorevole ministro, anche perchè essa mi ha dato modo di soggiungere questa ragione, che non credo sia di poco rilievo.

**MURATORI.** Domando la parola per una dichiarazione.

**PRÉSIDENTE.** Ella fu chiamato, ma non era nella Camera.

**MURATORI.** Ho sempre il diritto di farla.

**PRÉSIDENTE.** Parli. Faccia pure la sua dichiarazione.

**MURATORI.** Io ho presentato fino dai primi giorni della discussione una proposta di soppressione delle lettere *b, c, d, e, f* dell'articolo 1; ho presentato poi un'aggiunta all'articolo. Siccome non mi trovava presente alla Camera per ragioni indipendenti dalla mia volontà, quando avrei avuto diritto alla parola, non annoierò la Camera con un discorso, che sarebbe fuori di proposito ed inopportuno.

Sento però il dovere di fare una dichiarazione, anche per la natura della mia proposta e della mia aggiunta.

Nella mia pochezza, io non comprendo nè transazioni, nè mezze misure. O si ritiene utile una riforma, o no. Se sì, la riforma deve essere completa, in conformità dei principii, in armonia alle condizioni di civiltà e di libertà; se no, no.

Riconosciuta dal Governo la necessità di un progetto di legge sulle incompatibilità parlamentari, dovevasi, a mio debole intendere, avere per criterio un doppio sistema, o l'esclusione completa degli impiegati, o la libertà assoluta del corpo elettorale di scegliere fra tutti i cittadini, salvo poi all'impiegato eletto di cessare dalle sue funzioni col fatto dell'accettazione.

Nelle condizioni attuali del nostro paese, io preferiva e preferisco il sistema dell'esclusione assoluta di tutti gli impiegati, senza distinzione di sorta. Ed a ciò mira la soppressione da me proposta.

Quando si viene al sistema delle categorie secondo il progetto ministeriale, o secondo il progetto della Commissione, progetto oggi peggiorato colle nuove aggiunte, non comprendo la necessità di una legge di incompatibilità parlamentari.

La legge sulle incompatibilità va considerata con un doppio concetto: incompatibilità di funzioni nell'interesse del pubblico servizio, incompatibilità di affari per la dignità del Parlamento e delle nostre istituzioni.

Con questo doppio concetto, la via a percorrere era semplice e chiara; le mezze misure o le transazioni non erano ammissibili perchè illogiche, e illiberali.

La mia proposta consacra il concetto dell'esclusione assoluta degli impiegati. Non ho potuto svilupparla, e mi basterà accennarla alla Camera, perchè amo di essere sempre esplicito nelle mie dichiarazioni, per non essere franteso.

Aggiunti poi un'altra proposta per la esclusione dei sindaci delle città capoluogo di provincia, perchè ritengo queste funzioni nell'interesse del pubblico servizio incompatibili col mandato di deputato. Il sindaco di una città importante, o trascurerà

le funzioni gravissime di deputato, o trascurerà gli interessi della città della quale è a capo.

Per ovviare a questo inconveniente, seguendo gli stessi principii annunziati l'altro giorno nel suo discorso dall'onorevole ministro dell'interno, la mia aggiunta non è che conseguenza logica delle sue stesse premesse. Si tratta non di ineleggibilità, ma di incompatibilità delle funzioni di sindaco con quelle del mandato legislativo. Io non voglio tediare a lungo la Camera, ad ora sì tarda, ho preso la parola per chiedere che la mia proposta fosse messa ai voti...

**PRESIDENTE.** Si sarebbe sempre messa ai voti, sebbene ella non l'avesse svolta, perchè è già stata appoggiata.

**MURATORI.** Allora insisto nella proposta in omaggio a quei principii che sono sempre stati la bandiera della mia vita.

**PRESIDENTE.** Abbiamo altri emendamenti giunti or ora alla Presidenza, e primo quello del deputato Bertani. Egli chiede che agli articoli 1 e seguenti riguardanti le incompatibilità, sia sostituito il seguente:

« Tutti i funzionari ed impiegati aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato, ecc. (come nel primo comma del progetto della Commissione) sono eleggibili.

« Accettato il mandato legislativo decadono dall'ufficio stipendiato. »

Domando se l'emendamento dell'onorevole Bertani è appoggiato.

(È appoggiato.)

L'onorevole Bertani ha facoltà di parlare.

**BERTANI AGOSTINO.** Poche cose ho da dire alla Camera, avendo già svolto il mio concetto nel discorso da me pronunziato tre giorni or sono; pure ripeterò anche quest'oggi, che vi ha necessità di una riforma radicale, e per dimostrarlo non è d'uopo di ricorrere ad altri tempi, ad altri Consessi nazionali o stranieri; basta lo scorgere la varietà delle proposte fatte fra noi più o meno restrittive ed ingiuste per inchinarsi innanzi il principio della massima libertà e pienezza di esercizio del diritto elettorale.

Annunziata così la massima, nessuno in questa Camera vorrebbe pronunziarsi contrario. Dietro questo principio ne viene naturalissima la conseguenza che noi non ammettiamo l'esclusione di qualsiasi cittadino, e vogliamo invece escluso ogni impiegato, ogni funzionario, che serbi l'ufficio suo su qualunque bilancio egli sia retribuito.

Naturalmente, o signori, le candidature non sorgono all'insaputa dei candidati. Noi veggiamo tutti i giorni candidati che accettano o respingono le

candidature, che taluno soltanto, con più o meno di ingenuità, ama dire sorte senza il suo consenso.

È certo che ogni candidato, nella sua coscienza, ha già librato la sua convenienza di accettare o rinunciare al mandato legislativo, e nessuna nomina di certo interviene che lasci l'eletto nell'incertezza. Ognuno è già deciso, perciò inutile è il mettere una mora tra la elezione a deputato e l'accettazione del mandato, e su questo punto io non sarei d'accordo coll'onorevole Morpurgo, col quale mi compiacchio una volta di più di consentire in una misura radicale, nell'eleggibilità cioè di ogni cittadino, sia o non sia funzionario o impiegato.

Accettata questa riforma fondamentale, bisogna venire per necessità ad un'altra misura radicale, quanto necessaria e naturale per l'eguaglianza e la convenienza fra gli eletti, quella della indennità fissa per i deputati.

Non ho altro da aggiungere per raccomandare il mio concetto che, votato forse da pochi, non può essere considerato altrimenti che come logico e risolutivo da tutti.

**PRESIDENTE.** Ora verrebbe la proposta dell'onorevole Chimirri, la quale in realtà, anzichè un emendamento, non è che un mutamento di redazione.

Egli chiede che l'articolo 1 sia così concepito:

« Non sono compatibili coll'ufficio di deputato le funzioni di impiegato avente stipendio sul bilancio dello Stato, del Fondo per il culto e dell'Economato, ecc., » il resto come nel progetto, « ad eccezione, ecc. »

Siccome l'onorevole Chimirri svolse a lungo questo emendamento nel suo discorso, non c'è ragione di tornarvi sopra.

**CHIMIRRI.** Una parola sola.

**PRESIDENTE.** Dica pure.

**CHIMIRRI.** Svolgerò in brevi parole l'emendamento da me presentato, il quale tende non solo a modificare la redazione dell'articolo 1 del progetto concordato tra la Commissione ed il Ministero, ma tocca, ciò che più monta, alla sostanza...

Infatti, se non fu mal trascritto...

**PRESIDENTE.** Ho letto quello che ho qui sotto gli occhi.

**CHIMIRRI.** La prima parte del mio emendamento collima con quello presentato dagli onorevoli Morpurgo e Di Sambuy, e tende a sostituire il criterio più liberale dell'incompatibilità delle funzioni a quello più restrittivo della ineleggibilità; ed i motivi di tale mutamento furono così bellamente esposti dall'onorevole Morpurgo da rendere superfluo e presuntuoso qualsivoglia altro ragionamento al riguardo.

Col ritocco da me proposto alla lettera *c* dell'articolo 1 del progetto in discussione, intendo evitare una grave incoerenza, già rilevata da alcuni oratori nella discussione generale; imperocchè dichiarandosi ineleggibile il magistrato nel distretto della sua giurisdizione, non solo si confonde stranamente la *iurisdiction* con lo *imperium*, ossia l'esercizio della giurisdizione con l'esercizio di un comando, ma si sancisce un'ingiusta esclusione di tutti i membri della Cassazione di Roma, la quale per talune materie estende la sua giurisdizione in tutto il regno.

Questa esclusione parve esorbitante a molti membri di questa Assemblea ed anche a qualche componente della Commissione; per la qual cosa l'emendamento dovrebbe trovare benevola accoglienza, e per ciò conseguire, mi sono studiato di dargli una forma temperata che accordi i desiderii della Commissione col voto espresso da coloro, ai quali non va a sangue siffatta odiosa eccezione.

Ed al proposito mi piace ricordare che l'ineleggibilità territoriale estesa dai militari esercenti comando ai magistrati non è giustificata dalla concorrenza degli stessi motivi.

Infatti un generale può esercitare un'influenza diretta in tempo di elezione nei collegi compresi nella circoscrizione territoriale, in cui esercita un comando, ma la stessa influenza non può sospettarsi da parte dei componenti una Corte d'appello o di Cassazione, la cui giurisdizione si esercita collegialmente e non singolarmente.

Le Cassazioni poi, come tutti sanno, giudicano del diritto, senza guardare direi quasi neppure al nome delle parti litiganti.

Come mai dunque i componenti di questa altissima magistratura, collocata nelle serene regioni del diritto, il cui ufficio si limita a reintegrare la legge violata, senza attendere se ciò giovi o nuoccia a questo o a quello dei contendenti, come mai i componenti di essa sono dichiarati ineleggibili in tutto l'ampissimo territorio soggetto alla loro giurisdizione?

E notate, signori, che l'anomalia è più forte, perciò che, essendovi diverse Cassazioni nel regno, mentre i consiglieri della Cassazione di Napoli sono eleggibili in Toscana, in Piemonte e in Lombardia, quelli della Cassazione di Roma, uguali per grado, ma degni di maggiori considerazioni, se si guarda alla più larga giurisdizione, ed alla delicatezza delle materie alla loro competenza commesse, non troveranno un angolo ove esercitare quella eleggibilità, che la legge, quasi per derisione, vanamente loro accorda!

La terza parte dell'emendamento è davvero un

ritocco alla redazione, ma che ha pure il suo pratico effetto.

Nella lettera *d* del progetto si legge: « degli ufficiali generali e superiori di terra e di mare, i quali non possono essere eletti nei distretti elettorali, nei quali esercitano attualmente od hanno esercitato l'ufficio del loro grado sei mesi prima delle elezioni. »

Il progetto ministeriale invece diceva: « nei distretti elettorali, sui quali esercitano un comando. »

Ora, o signori, mi pare che ci sia differenza fra l'esercizio del comando e l'esercizio del semplice ufficio.

Per esempio, il colonnello di stato maggiore addetto ad una divisione esercita un ufficio della divisione, ma non esercita un comando nel territorio divisionale, onde è che per la legge vigente, e secondo il progetto ministeriale non sarebbe escluso, lo sarebbe invece accettando la redazione dell'articolo della Commissione.

Vincoli e restrizioni ce ne ha di troppe per non crearne altre con locuzioni oscure ed inesatte! (*Interruzioni*)

**PRESIDENTE.** Onorevole Chimirri, ella ritorna sulle cose già dette nel suo discorso; se avessi saputo che avrebbe parlato lungamente, avrei domandato se il suo emendamento era appoggiato.

**CHIMIRRI.** Lo domandi pure, perchè io ho finito, signor presidente.

**PRESIDENTE.** Sta bene: segue l'emendamento dell'onorevole Canzi.

Ne do lettura:

Art. 97. I funzionari ed impiegati aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato o sui bilanci del Fondo per il culto, degli Economati generali dei benefici vacanti, della Lista civile e del Gran magistero dell'Ordine mauriziano sono eligibili, ma non potranno far parte della Camera che nel numero di 40.

Domando se questo emendamento è appoggiato. (È appoggiato.)

L'onorevole Canzi ha facoltà di parlare.

**CANZI.** Se il mio emendamento fosse stato stampato come l'avevo mandato al banco della Presidenza...

**PRESIDENTE.** Onorevole Canzi, il suo emendamento fu stampato come ella lo ha scritto: non è occorso alcun errore.

**CANZI.** Il mio emendamento era preceduto da poche parole che erano queste:

« Sostituire all'articolo 97 il seguente. »

Allora si sarebbe compreso.

**PRESIDENTE.** Si comprende benissimo che ella vuol sostituire il suo emendamento all'articolo 97. In

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1877

effetto il suo articolo porta il numero 97. Continui, onorevole Canzi, la Camera ha già capito.

CANZI. La mia intenzione è questa, non solamente di limitare il numero dei funzionari che devono entrare nella Camera, ma di togliere tutta la seconda parte dell'articolo 97 del Ministero e della Giunta, colla quale seconda parte si vogliono fare delle distinzioni di categorie e di gradi.

Io credo che queste distinzioni siano perfettamente inutili per raggiungere il nostro scopo.

Infatti, che cosa temiamo noi, e che cosa vogliamo? Diciamolo francamente, noi temiamo di turbare le amministrazioni pubbliche, togliendo alle stesse un numero considerevole di funzionari.

Noi temiamo che un numero eccessivo di deputati vincolati in qualche modo col potere esecutivo possa in avvenire (cosa improbabile, ma pure possibile) esercitare una influenza qualsiasi sulle nostre decisioni.

Io credo che ad evitare questo pericolo basterebbe quindi indicare semplicemente il numero dei funzionari pubblici cui è concesso di far parte della Camera. Le distinzioni mi paiono inutili e odiose. Il dire: questa categoria potrà entrare nella Camera, quest'altra, no, è in altri termini come se si dicesse: a voi riconosciamo le qualità morali, la intelligenza, le cognizioni necessarie per essere deputati; a voi altri non riconosciamo le stesse qualità.

Quanto ai gradi poi specialmente, io non comprendo la distinzione che vuol farsi. Perchè dovrà poter entrare nella Camera un presidente della Corte di cassazione, e non un pretore? Perchè ci potrà entrare un generale, e non potrà entrarvi un capitano? Ma certamente nè il patriottismo, nè l'intelligenza, nè specialmente l'energia e l'attività non sono doti speciali dei generali e dei presidenti di Cassazione. Possono anche essere doti dei capitani e dei pretori.

Di più, se noi temiamo realmente un'influenza qualsiasi da parte di questi funzionari deputati, questo timore non dobbiamo nutrirlo soltanto per il numero, ma anche per la qualità. Ora, egli è evidente che un presidente di Cassazione ed un generale potranno esercitare una certa influenza personale, mentre un pretore, un capitano non potranno esercitare che l'influenza legittima della loro intelligenza.

Nella legge elettorale si è messo un limite di età per poter essere nominati deputati; e questo limite è stato tenuto basso, ai 30 anni, allo scopo evidente di attirare in mezzo a noi l'energia e l'attività che accompagnano sempre l'uomo giovane. Ebbene, dal progetto del Ministero e della Commis-

sione, appare che noi non teniamo alcun calcolo di quest'intenzione del legislatore, perchè con questo progetto si verrebbe a creare fra noi un altro piccolo Senato, essendo certo che, stando alla regola comune, questi presidenti e questi generali non possono essere giovanetti. Da essi certamente potremmo imparare molto, ma non già l'attività e l'energia che accompagnano la gioventù.

Con queste proposte che cosa facciamo?

A quelli che oggi hanno innanzi a sé una strada larga, ne facciamo una larghissima; a chi ha già forse troppi mezzi per esercitare la propria influenza, noi ne accordiamo altri; a quelli invece che si trovano in modeste condizioni, ed hanno molta difficoltà a far conoscere i propri meriti, noi rendiamo impossibile il ricorrere a quel gran giuri che è il collegio elettorale.

Mi permetterò un'altra osservazione riguardo ad un argomento che al mio emendamento si vorrebbe opporre, e che non mi sembrava molto grave. Nè di certo mi sono sbagliato, poichè l'onorevole ministro dell'interno ha espresso lo stesso sentimento.

Si dice da taluni che l'ammettere nella Camera un presidente di cassazione ed un generale, è cosa che arreca meno danno alla pubblica amministrazione che l'ammettervi un pretore od un capitano.

E perchè non andare alle ultime conseguenze logiche di questa premessa e dire: che non un sergente? Evidentemente un generale non avrà a fare tanto lavoro materiale, ma avrà un lavoro di concetto, e noi tutti sappiamo che la mente umana sfortunatamente ha dei limiti. Quindi se questo generale vorrà dedicarsi con solerzia alla direzione della sua brigata, della sua divisione, lo dovrà fare a scapito dell'altissimo compito, per cui siamo qui chiamati.

Allontanando invece un capitano dalla sua compagnia, io credo che non ne verrà gran danno, perchè tutti i giorni capita che, o per ragioni di malattia o per ragioni di servizio, manchino dei capitani, e non per questo l'andamento della compagnia si trova perturbato menomamente; ma se anche lo fosse, non sarebbe gran danno, perchè si tratterebbe solo di poche compagnie e di qualche battaglione in tutto il regno, ed in compenso avremmo il vantaggio di aver attirato nelle nostre file un'intelligenza eletta, tanto eletta da essersi fatta conoscere sebbene in una posizione modestissima.

Non ho altro ad aggiungere, se non che nutro speranza che le mie poche parole, ispirate da sentimenti di libertà e di democrazia, possano per avventura avere efficacia abbastanza per persuadere il Parlamento ad accettare questa proposta. Avrei desiderato che altri più capaci di me avessero sostenute le mie idee; ad ogni modo, per rispetto alla

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1877

intelligenza, ovunque essa si trovi, per rispetto ai principii di libertà che professiamo, e specialmente per rispetto alla democrazia, spero che la Camera vorrà accettare il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Veniamo ora alla votazione.

**MUSSI GIUSEPPE, relatore.** Ho domandata la parola.

L'ora del tempo e la non dolce stagione (*Ilarietà*) m'inducono ad essere brevissimo.

Anzitutto esaminerò l'emendamento dell'onorevole Cancellieri.

**PRESIDENTE.** L'ha ritirato. L'onorevole Cancellieri non fa più che un'aggiunta; egli vuole che dopo le parole dell'*Ordine mauriziano*, si dica: *o altrimenti retribuiti*, il rimanente dell'emendamento scompare.

**MUSSI GIUSEPPE, relatore.** Non è dunque ritirata l'aggiunta, ed io a nome della Commissione tengo impegno di dichiarare che non crediamo di accettarla.

**PRESIDENTE.** Mi pare che l'onorevole Cancellieri abbia detto che accetta il progetto della Commissione, dunque ha ritirato il suo emendamento. Egli, come ho detto, non propone che di aggiungere poche parole, ed è su quest'aggiunta che si deve discutere.

**MUSSI GIUSEPPE, relatore.** Parliamo dunque della aggiunta.

La Commissione non crede...

**PRESIDENTE.** Siamo d'accordo; è su questo che si deve discutere.

**MUSSI GIUSEPPE, relatore.** La Commissione non crede di poterla accettare, perchè essa è d'avviso che l'aggio è una forma di stipendio, infatti l'aggio pesa sul bilancio passivo dello Stato, e quindi mette questi impiegati nelle condizioni prevedute dall'articolo 1 della legge; credo poi che esso venga calcolato per attribuire la pensione ai conservatori ed anche per ciò vuol essere pareggiato allo stipendio.

Per questa ragione adunque, e pregando l'onorevole ministro per le finanze a confermare che l'interpretazione nostra è autentica, e quindi ha valore di legge, noi insistiamo nella dizione nostra e non accettiamo l'aggiunta.

Passo alla proposta dell'onorevole Muratori, la quale egualmente noi non possiamo accettare, imperocchè per essa si verrebbe a mutare sostanzialmente la legge; la sua proposta dunque si risolve in una palla nera.

In quanto alla incompatibilità che si vorrebbe infliggere a certe categorie di sindaci, io ho l'onore di replicargli che crediamo sia più conveniente di esaminare questa tesi nella legge comunale e provinciale, dove noi potremo apprezzarla con tutta calma. Crediamo poi che la distinzione dei comuni

e delle città più o meno importanti abbia un carattere molto difficile a definirsi e quasi, in certa guisa, offensivo; e non comprendiamo perchè quando una città è molto importante si debba fare pesare un ostracismo sul suo rappresentante.

Per ciò che riguarda l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Morpurgo, egualmente noi dobbiamo respingerlo, imperocchè per esso sarebbe fatta facoltà agli impiegati di calcolare fra la convenienza della deputazione e quella dell'impiego.

Ora, nel periodo di tempo in cui un deputato impiegato oscillerebbe fra la deputazione e l'impiego, potrebbero essere possibili, non dirò degli accordi col potere esecutivo, quando questo volesse premere sulla Camera, ma certo dei sospetti di accordi, in quanto che, dopo un certo lasso di tempo, dopo, per esempio, qualche voto importante su questioni di fiducia, il deputato potrebbe rinunciare alla deputazione, ed essere, dopo i sei mesi, chiamato a funzioni molto elevate.

Signori, certe leggi o si fanno e debbono essere efficaci, o si credono inutili ed allora si debbono francamente respingere; perciò quando può rimpollare il dubbio di negoziazioni personali che viziar possono gli apprezzamenti politici, è dolorosa ma doverosa l'esclusione. In quanto all'articolo dell'onorevole Bertani...

**PRESIDENTE.** È un articolo che è proposto dall'onorevole Bertani.

**MUSSI GIUSEPPE, relatore.** L'articolo dell'onorevole Bertani, è egualmente respinto dalla Commissione, quantunque alcuni dei suoi membri inclinino verso di esso.

L'onorevole Bertani propone una profonda modificazione di questo progetto di legge, e noi pensiamo che sia meglio ottenere qualche cosa di positivo oggi, assicurandoci un sensibile vantaggio attuale, piuttosto che correre la sorte di una proposta radicale che più difficilmente incontrerebbe fortuna presso la maggioranza.

Io mi permetto di osservare che il progresso è naturalmente evolutivo. Noi siamo passati dal regime del quarto degli impiegati a quello del quinto ed oggi possiamo sperare di limitarci al decimo, pur augurando che l'idea dell'onorevole Bertani possa fare la sua via, ed un giorno o l'altro interamente trionfare come io desidero.

Poche parole intorno alla proposta molto complessa dell'onorevole Chimirri. Il suo emendamento comprende molte disposizioni. Nulla io dirò intorno alla Lista civile ed all'*Ordine mauriziano*, poichè hanno in proposito interloquuto gli onorevoli Maurigi e Varè. La maggioranza della Commissione sta ferma nell'accettazione delle ultime modificazioni

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TOENATA DEL 28 FEBBRAIO 1877

dell'articolo concordate col Ministero; una piccola minoranza, forse una individualità, non accetta questa modificazione; ma in senso perfettamente contrario a quello dell'onorevole Chimirri, vale a dire nel senso di una perfetta esclusione dalla Camera degli impiegati della Lista civile.

Quanto alle osservazioni fatte in merito alla Cassazione, noi teniamo ferma perfettamente l'esclusione della Cassazione di Roma, imperocchè essa decide molte questioni tributarie fra i cittadini e l'erario.

È vero che la Cassazione cassa e non pronuncia sentenze, ma pure essa interviene efficacemente in questioni che hanno riferimento ad interessi privati, vogliamo perciò metterla fuori dalle lotte politiche.

Per la stessa ragione noi teniamo fermo il modo di determinare l'eligibilità degli ufficiali, e li vogliamo esclusi dove essi esercitano anche un semplicissimo ufficio, imperocchè anche questo determina un'influenza che può eventualmente produrre una pressione elettorale. Noi speriamo che questa non sarà mai nel fatto esercitata, ma, per abbondare di precauzione, preferiamo di escluderla.

Un'ultima parola in proposito dell'articolo dell'onorevole Canzi.

**PRESIDENTE.** E anche un articolo che si propone dall'onorevole Canzi...

**MUSSI GIUSEPPE, relatore...** all'articolo dell'onorevole Canzi. Per esso verrebbe perfettamente trasformata questa legge. Ma, accettando le categorie, noi non ci proponemmo solo di emancipare la Camera da influenze o pressioni ufficiali; ma abbiamo anche voluto introdurre una certa proporzionata rappresentanza nella Camera dei funzionari pubblici, che taluni credono possono vantare una speciale competenza nei diversi servizi dello Stato.

Aggiungerò che avendo noi allargate le categorie, pei militari abbiamo cercato d'introdurre elementi più giovani e più vividi nelle lotte parlamentari; ma non crediamo di dovere inoltrarci troppo per questa via, imperocchè è evidente che negli uffici inferiori le pressioni del Governo potrebbero riuscire molto più efficaci, quantunque noi speriamo che ciò non possa mai avvenire.

Quindi concludo dichiarando, che noi siamo dolenti di non poter accettare nè gli articoli nè gli emendamenti, e che terremo ferma la redazione da noi presentata.

**PRESIDENTE.** Essendo presente l'onorevole Davicini, lo invito a prestare giuramento.

(L'onorevole Davicini giura.)

**MURATORI.** Domando la parola per un fatto personale.

**PRESIDENTE.** Nessuno ha parlato di lei.

**MURATORI.** Ma, onorevole presidente...

**PRESIDENTE.** Indichi il fatto personale, e faccia presto, perchè a quest'ora i fatti personali giungono tardi. (*ilarità — Bene!*)

**MURATORI.** L'onorevole relatore ha detto che la mia proposta di soppressione significa rigetto della legge. Ora io ho dichiarato chiaramente che non accettava i cinque paragrafi dell'articolo 1...

**PRESIDENTE.** Voterà contro.

**MURATORI...** ma che votava con entusiasmo la seconda parte della legge, che riguarda l'incompatibilità per affari.

Quanto poi all'aggiunta per i sindaci, non credo di aver fatto una proposta offensiva alla importanza di alcune città nè per i funzionari. (*Rumori*)

La mia proposta ha un triplice scopo:

Provvedere alla necessità del servizio;

Distruggere una specie di oligarchia formatasi in Italia;

Affermare il principio della partecipazione di tutti alla vita pubblica, colla vera ed efficace divisione delle funzioni.

**PRESIDENTE.** Questo non è fatto personale, onorevole Muratori.

**MURATORI.** Non ho altro da aggiungere.

**PRESIDENTE.** Veniamo ora alla votazione dei vari emendamenti che furono presentati.

In ordine logico, il primo che debbe votarsi è quello dell'onorevole Bertani Agostino.

Ne do lettura:

« Tutti i funzionari ed impiegati aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato o sui bilanci del Fondo per il culto, degli Economati generali dei benefici vacanti, della Lista civile, del gran magistero dell'Ordine mauriziano sono eleggibili. Accettato il mandato legislativo, decadono dall'ufficio stipendiato. »

Coloro che sono d'avviso che questo articolo debba essere approvato, sono pregati di alzarsi.

(Non è approvato.)

Successivamente viene quello proposto dagli onorevoli Morpurgo e Di Sambuy.

Ne do lettura:

« Non è compatibile il mandato di deputato cogli uffici di funzionario od impiegato avente uno stipendio sul bilancio dello Stato, anche quando sieno investiti solamente d'incarico provvisorio e temporaneo, ad eccezione... »

Innanzitutto metterò ai voti questo paragrafo primo, perchè gli altri concordano con quelli del progetto ministeriale, e potremo ritornare su questo quando sarà tempo.

Coloro che sono d'avviso che il primo paragrafo

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1877

di cui poc'anzi diedi lettura debba essere approvato sono pregati di alzarsi.

(Non è approvato.)

Onorevole Morpurgo vuole che si metta in votazione l'ultimo capoverso?

**MORPURGO.** Non potrebbe essere approvato.

**PRESIDENTE.** Viene ora l'articolo dell'onorevole Canzi.

Ne do lettura:

« Art. 97. I funzionari ed impiegati aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato o sui bilanci del Fondo per il culto, degli Economati generali dei benefici vacanti, della Lista Civile e del gran magistero dell'Ordine mauriziano sono eleggibili, ma non potranno far parte della Camera che nel numero di 40. »

Coloro che sono d'avviso che questo articolo debba essere approvato sono pregati di alzarsi.

(Non è approvato.)

Passiamo ora all'articolo della Commissione concordato col Ministero.

Siccome vi sono emendamenti, che implicano la soppressione di qualche paragrafo, se la Camera lo stima, voteremo quest'articolo paragrafo per paragrafo.

*Voci.* Sì! sì! (*Bene!*)

**PRESIDENTE.** Coloro che vogliono la soppressione naturalmente voteranno contro.

Il primo paragrafo è così concepito:

« Non sono eleggibili i funzionari e gli impiegati aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato o sui bilanci del Fondo per il culto, degli Economati generali dei benefici vacanti, della Lista civile, del gran Magistero dell'Ordine mauriziano, ad eccezione, ecc. »

L'onorevole Chimirri a questo paragrafo ha proposto che venga sostituito quest'altro:

« Non sono compatibili coll'ufficio di deputato le funzioni di impiegato avente stipendio sul bilancio dello Stato, o sui bilanci del Fondo per il culto e dell'Economato (*Il resto come nel progetto*), ad eccezione, ecc. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Metto ai voti questo primo paragrafo come è emendato dall'onorevole Chimirri.

(Non è approvato.)

Veniamo ora al paragrafo del progetto della Commissione concordato col Ministero. La Camera ricorderà quello che io dissi, che l'onorevole Cancellieri vuol fare una aggiunta...

**CANCELLIERI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**CANCELLIERI.** Dopo le spiegazioni date dall'onore-

vole Mussi, relatore, volendo impedire che in caso di rigetto dell'aggiunta da me proposta si possa dedurne la conseguenza di supporre eleggibili gli impiegati e funzionari, i quali percepiscono aggi ed emolumenti, prendo atto della dichiarazione fatta dall'onorevole relatore a nome della Commissione e del Ministero, e restando intesi perciò che coll'articolo così come ci è presentato, sono dichiarati ineleleggibili tutti gli impiegati e funzionari pubblici in qualsivoglia modo retribuiti, ritiro l'aggiunta.

**PRESIDENTE.** La ritira? Benissimo.

Dunque do lettura del primo paragrafo del progetto ministeriale concordato colla Commissione:

« Non sono eleggibili i funzionari ed impiegati aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato o sui bilanci del Fondo per il culto, degli Economati generali dei benefici vacanti, della Lista Civile, del gran magistero dell'Ordine mauriziano e delle scuole superiori sovvenute dal bilancio dello Stato, ad eccezione: »

Coloro che sono d'avviso che questo paragrafo così emendato debba essere approvato, sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

« a) Dei ministri segretari di Stato, dei segretari generali dei Ministeri, del ministro della Casa reale e del primo segretario del gran magistero dell'Ordine mauriziano; »

*Voci.* La divisione!

**PRESIDENTE.** Si farà la divisione. Dapprima si voterà il paragrafo come era nell'articolo primitivo, e poi questa seconda parte.

**MAURIGI.** Perfettamente.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la prima parte di questo paragrafo sino alle parole « segretari generali dei Ministeri. »

Coloro che sono d'avviso d'approvarla, favoriscano d'alzarsi.

(È approvata.)

Metto ai voti l'altra parte cioè: « del Ministro della Casa reale, e del primo segretario del gran magistero dell'Ordine mauriziano. »

Coloro che intendono di approvarla sono pregati d'alzarsi.

(Segue la votazione.)

*Voci.* La riprova.

**PRESIDENTE.** Si farà la riprova. Coloro che sono di avviso che questa seconda parte del paragrafo non debba approvarsi, sono pregati di alzarsi.

(È approvata.)

« b) Del presidente, dei presidenti di sezione e dei consiglieri del Consiglio di Stato, e dell'avvocato generale erariale. »

*Voci.* La divisione!

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1877

**PRESIDENTE.** La divisione di che?

*Voci.* Sino alle parole « e dell'avvocato generale erariale. »

**PRESIDENTE.** Sta bene. Metto ai voti la prima parte del paragrafo *b*, in questi termini:

« Del presidente, dei presidenti di sezione e dei consiglieri del Consiglio di Stato. »

Coloro che sono d'avviso d'approvare questa prima parte, sono pregati di alzarsi.

(È approvata.)

Rimane la seconda parte del paragrafo *b*, che consta delle parole seguenti: « e dell'avvocato generale erariale. »

La metto ai voti.

Coloro che sono d'avviso che debba approvarsi sono pregati di alzarsi.

(Dopo prova e riprova è ammessa.)

Viene ora il paragrafo *c*, così concepito:

« Del primo presidente, dei presidenti e dei consiglieri della Corte di cassazione e di appello, i quali non possono essere eletti nel territorio della loro giurisdizione attuale o in quella nella quale hanno esercitato l'ufficio sei mesi prima delle elezioni. »

A questo paragrafo *c* l'onorevole Chimirri propone sia sostituito il comma seguente:

« Dei primi presidenti, presidente di sezione e consiglieri della Corte di cassazione e di appello, i quali però non potranno essere eletti nel collegio ove hanno la loro residenza dell'ufficio. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Metto dunque ai voti il paragrafo *c* del progetto ministeriale concordato con la Commissione, del quale ho già dato lettura.

(È approvato.)

« Paragrafo *d*. Degli ufficiali generali e superiori di terra e di mare, i quali non possono essere eletti nei distretti elettorali nei quali esercitano attualmente o hanno esercitato l'ufficio del loro grado sei mesi prima delle elezioni. »

A questo comma l'onorevole Chimirri ha pure proposto un emendamento.

Egli chiede che là dove si leggono le parole: « i quali non possono essere eletti nei distretti elettorali, nei quali esercitano attualmente, o hanno esercitato l'ufficio del loro grado » si sostituiscano queste altre: « i quali non possono essere eletti nei distretti elettorali, nei quali esercitano un comando. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Metto dunque ai voti il paragrafo *d* del progetto ministeriale concordato colla Commissione.

(È approvato.)

« Paragrafo *e*) Dei membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione, del Consiglio di sanità, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio delle miniere. »

Coloro che sono di avviso che questo paragrafo *e* debba essere approvato, sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

« Paragrafo *f*) Dei professori ordinari delle regie Università e degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici; « fermo il disposto della legge 3 luglio 1875, n° 2610. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

Viene ora l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Pierantoni.

Ne do lettura:

« I sindaci, i consiglieri comunali e provinciali... »  
(*Conversazioni animatissime nella Camera*)

*Voci.* Lo ritiri.

**PIERANTONI.** Permettano almeno che si venga alla votazione.

**PRESIDENTE.** Abbiamo la bontà di far silenzio.

**PIERANTONI.** Domando che si voti per divisione.

**PRESIDENTE.** Si procederà per divisione.

Intanto comincio a darne lettura:

« I sindaci, i consiglieri comunali e provinciali; « Gli amministratori delle opere pie e di altri pubblici stabilimenti, che sono scelti dal Ministero o dai prefetti, non sono eleggibili.

« Gli avvocati e i procuratori iscritti presso i tribunali e le Corti d'appello per la difesa delle amministrazioni dello Stato non sono eleggibili.

« I membri dei Consigli di amministrazione e di sorveglianza degli istituti di credito ammessi al Consorzio del corso forzoso, non sono eleggibili.

« Tutti gli esattori d'imposte comunali e governative, che non hanno uno stipendio sul bilancio dello Stato, non sono eleggibili.

« I cittadini italiani consoli o vice-consoli di potenze straniere, non sono eleggibili.

« Non sono parimente eleggibili i ministri del culto. »

Domando se quest'articolo aggiuntivo sia appoggiato.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

(È appoggiato.)

Lo metterò ora ai voti paragrafo per paragrafo.

Paragrafo 1. Coloro che sono d'avviso...

*Voci a sinistra.* Lo legga! lo legga!

**PRESIDENTE.** Vogliono che si legga da capo?

*Voci.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** (*Al segretario Solidati*) Allora prego lei di darne lettura.



---

 SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1877
 

---

**SOLIDATI, segretario (Legge)** « I sindaci, i consiglieri comunali e provinciali; »

**PRESIDENTE.** Coloro che sono d'avviso di approvare questo paragrafo, sono pregati di alzarsi.

(Non è approvato.) (*Si ride*)

**SOLIDATI, segretario.** « Gli amministratori delle opere pie e di altri pubblici stabilimenti, che sono scelti dal Ministero o dai prefetti, non sono eleggibili. »

**PRESIDENTE.** Metto ai voti questo paragrafo.

(Non è approvato.)

**SOLIDATI, segretario.** « Gli avvocati e i procuratori iscritti presso i tribunali e le Corti d'appello per la difesa delle amministrazioni dello Stato, non sono eleggibili. »

**PRESIDENTE.** Chi approva questo paragrafo, si alzi.

(Non è approvato.)

**SOLIDATI, segretario.** « I membri dei Consigli di amministrazione e di sorveglianza degli istituti di credito ammessi al Consorzio del corso forzoso, non sono eleggibili. »

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti questo paragrafo.

(Non è approvato.)

**SOLIDATI, segretario.** « Tutti gli esattori d'imposte comunali e governative, che non hanno uno stipendio sul bilancio dello Stato, non sono eleggibili. »

**PRESIDENTE.** Chi approva questo paragrafo si alzi.

**PIERANTONI.** Questo paragrafo vorrei...

**PRESIDENTE.** (*Interrumpendo*) Scusi non può parlare. È in votazione.

(Non è approvato.)

**SOLIDATI, segretario.** « I cittadini italiani consoli

o vice-consoli di potenze straniere, non sono eleggibili. »

**MUSSI GIUSEPPE, relatore.** Desidererei che non si mettesse ai voti questo paragrafo, perchè vi è un paragrafo speciale sui consoli nel progetto della Commissione, e non vorrei che nascesse confusione.

**PRESIDENTE.** Allora rimandiamolo.

**PIERANTONI.** Accetto di ritirarlo, ma mi riservo di parlare sull'articolo.

**PRESIDENTE.** Va benissimo. Ha parlato tanto oggi. (*ilarità*)

Ultimo paragrafo.

« Non sono parimente eleggibili i ministri del culto. »

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

*Voci.* Oh! oh! (*Movimenti in senso diverso — Conversazioni animate*)

Domani alle ore 2 vi sarà seduta pubblica.

La seduta è levata alle 6 20.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Votazione per la nomina di un membro della Commissione incaricata della riforma del regolamento della Camera;

2° Seguito della discussione del progetto di legge sulle incompatibilità parlamentari;

3° Discussione del progetto di legge sull'obbligo dell'istruzione elementare.

